

2



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Lo studio di impatto ambientale è chiamato a fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l'opera in valutazione e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in modo che tali elementi costituiscano parametri di riferimento per la formulazione del giudizio di compatibilità. Nel quadro programmatico si descrivono il progetto, in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, e i rapporti di coerenza con gli obiettivi perseguiti dagli stessi strumenti.

2.1. Stato attuale e tendenze evolutive della pianificazione territoriale e di settore

2.1.1. Rapporti con gli indirizzi e gli strumenti di programmazione europea e di pianificazione nazionale

2.1.1.1. Kyoto e gas serra

La politica energetica europea è irreversibilmente condizionata dagli impegni assunti per affrontare i problemi connessi ai cambiamenti climatici, a seguito dell'adozione del Protocollo di Kyoto, scanditi da alcune tappe fondamentali:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sul Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" - Sesto Programma di Azione per l'Ambiente COM (2001) 31 definitivo - 2001/0029 (COD).
- Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico" (ECCP) COM(2000) 88 - C5-0192/2000 - 2000/2103 (COS).
- Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 358 - Approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.
- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea.

A livello nazionale gli atti di recepimento sono:

- Legge 1° giugno 2002, n.120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto in data 11 dicembre 1997.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- Piano Nazionale di Assegnazione, comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione Europea il 21 luglio 2004 in attuazione della Direttiva "Emissions Trading", che assegna per il periodo 2005-2007 le quote di permessi di emissione di CO₂ tra i vari settori produttivi regolati, e l'Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione (PNA), successivamente trasmessa alla Commissione Europea il 24 febbraio 2005 per completare il recepimento della Direttiva che dettaglia l'assegnazione delle quote anche per i singoli impianti censiti nei settori produttivi interessati.

Al fine di rispettare l'impegno di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, stabilito a carico dell'Italia dalla decisione 2002/358/CE (derivante dall'accordo di "burden sharing" del 17 giugno 1998), sulla base delle indicazioni della legge di ratifica del Protocollo di Kyoto del 10 giugno 2002, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la delibera n.123 del 19 dicembre 2002, ha approvato il Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas ad effetto serra (PNR2002). La delibera CIPE 123/2002 stabilisce che:

- al 2010, le emissioni di gas ad effetto serra non potranno superare 487,1 Mt CO₂eq. (-6,5% rispetto ai livelli del 1990);
- il "gap" che separa il nostro Paese dal raggiungimento dell'obiettivo del Protocollo di Kyoto sarà "colmato" attraverso "ulteriori misure" da scegliere all'interno di un "set aperto", che comprende azioni da attuare sia a livello nazionale sia a livello internazionale, mediante il ricorso ai meccanismi di cooperazione previsti dal Protocollo di Kyoto.

Nella seconda metà del 2003, un comitato interministeriale, denominato Comitato Tecnico Emissioni gas serra (CTE) e presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha avviato la revisione della delibera 123/2002, come peraltro previsto dalla delibera stessa. I risultati preliminari di tale revisione, prodotti dal CTE nel marzo 2004, consolidati nel corso dell'estate e che a breve verranno adottati dal CIPE, sono esposti nella tabella che segue.

	Revisione delibera 123/2002 (Mt CO ₂ eq.)
Emissioni anno base	508,0
Emissioni anno 2000	543,9
Scenario tendenziale al 2010	613,3 ¹
Scenario di riferimento al 2010	575,7 ²
Scenario di riferimento al 2010 inclusivo delle riduzioni di emissioni da JI/CDM già avviati (-12 Mt CO ₂ eq.)	563,7
Scenario di riferimento al 2010 inclusivo delle riduzioni di emissioni da "sink" nazionali (-10,8 Mt CO ₂ eq.)	552,9
Obiettivo di Kyoto	475,0
Distanza dall'obiettivo di Kyoto	77,9
Riduzioni conseguibili con le "ulteriori misure", di cui	52,0 - 94,9
Nazionali	31,5 - 46,9
JI/CDM/ET	20,5 - 48,0

Revisione del Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra (risultati preliminari)



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



¹ Le previsioni variano in un range compreso tra 608,3 e 618,3 MtCO₂eq.. Il valore riportato nella tabella fa riferimento al valore medio.


² Le previsioni variano in un range compreso tra 570,7 e 580,7 MtCO₂eq.. Il valore riportato nella tabella fa riferimento al valore medio.

Dalla revisione della delibera 123/2002 è scaturita la riduzione dell'obiettivo del Protocollo di Kyoto che è passato da 487 MtCO₂eq. a 475 MtCO₂eq. e conseguentemente un aumento del "gap" che ci separa dal raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto, che ora risulta essere pari a 77,9 MtCO₂eq. Tuttavia tale incremento non ha inficiato gli sforzi che i vari settori produttivi sono chiamati ad affrontare per raggiungere l'obiettivo di Kyoto. Come evidenziato dalla figura seguente, si è stimato che l'aumento del "gap" potrà essere colmato attraverso:

- il ricorso alle "ulteriori misure" nazionali considerate nell'ambito del PNR2004, che, essendo distribuite tra tutti i settori economici, non comportano agevolazioni specifiche per i settori regolamentati;
- le "ulteriori misure" volte a realizzare progetti JI/CDM e acquistare crediti attraverso il meccanismo di commercio internazionale delle emissioni. Infatti, considerato che il Governo italiano, coerentemente con quanto deciso nelle sedi internazionali, potrà ricorrere ai meccanismi del Protocollo di Kyoto per almeno il 50% del suo sforzo di riduzione (stimabile pari a 138,3 Mt CO₂eq.), almeno 69,2 MtCO₂ potranno essere generate attraverso il ricorso ai meccanismi. Poiché lo scenario di riferimento già prevede riduzioni imputabili al ricorso ai meccanismi di JI/CDM per 12 Mt CO₂eq./anno, si è stimato che l'aumento di "gap" che ci separa dall'obiettivo di Kyoto potrà essere colmato facendo un ricorso aggiuntivo ai meccanismi per almeno 57,2 Mt CO₂eq..

D'altro canto il potenziale di assorbimento dei "sink" nazionali è stato solo lievemente incrementato da 10,2 Mt CO₂eq./anno a 10,8 Mt CO₂eq./anno essendo stata verificata una maggiore potenzialità del quantitativo di carbonio accumulabile nel suolo.

Revisione del Piano di azione Nazionale per la riduzione delle emissioni di GHG (risultati preliminari)



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Le ragioni di tale revisione, rispetto agli scenari assunti dalla delibera CIPE 123/2002, sono essenzialmente identificabili nelle seguenti priorità sulle quali del resto si basa anche la Legge Marzano n. 239 del 23 agosto 2004 di "riordino del settore energetico":

- migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti delle fonti fossili, fondamentale per il nostro Paese quasi totalmente dipendente dalle importazioni;
- ridurre il costo della energia elettrica nel nostro Paese, oggi superiore del 60% alla media della UE;
- aumentare la produzione elettrica nazionale per diminuire l'attuale "gap" tra domanda e offerta nazionale di elettricità.

Il conseguimento degli obiettivi di cui sopra richiede di intervenire da un lato avviando un riequilibrio del mix energetico nazionale per la produzione di energia elettrica e dall'altro garantendo al settore elettrico la possibilità di aumentare le proprie emissioni in funzione dell'aumento di produzione necessario per ridurre il "gap" tra domanda e offerta nazionale di elettricità. Poiché prefiggersi di perseguire l'obiettivo di Kyoto esclusivamente con misure e politiche interne, imporrebbe una drastica riduzione dell'attuale "trend" nazionale di crescita dei consumi di energia elettrica, condizione che appare inconciliabile con le esigenze di sviluppo del Paese, il Piano Nazionale di Assegnazione sviluppato dal Ministero dell'Ambiente e la successiva integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) hanno aumentato a 149,9 MtCO₂ le emissioni di CO₂ previste al 2010 per il settore termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo nello scenario di riferimento (vedi tabella seguente):

	Emissioni 2000 [Mt CO ₂]	Assegnazione			Scenario rif. 2010 [Mt CO ₂]	Riserva (*05-'07) [Mt CO ₂]
		2005 [Mt CO ₂]	2006 [Mt CO ₂]	2007 [Mt CO ₂]		
Termoelettrico cogenerativo e non cogenerativo ¹¹	121,4	135,94	136,71	141,93	149,9	61,00

Ponendosi in linea con tali premesse, al fine di rispettare tale obiettivo per la propria quota parte, Enel ha quindi programmato interventi a livello aziendale sulla base di una strategia "flessibile", prescindendo da un'ottica sito-specifica del problema. Tali interventi si traducono, nel settore della produzione di energia elettrica, nell'impiego di fonti rinnovabili, nell'adozione di opportuni mix dei combustibili e nel miglioramento del rendimento degli impianti. Per quanto riguarda la conversione a carbone della Centrale di Porto Tolle, il valore previsto per le emissioni specifiche di anidride carbonica (CO₂) è pari a circa 780 g/kWh (valore stimato mediante i fattori di emissione ufficiali riportati nelle autorizzazioni alle emissioni di CO₂ rilasciate dal MATT ai sensi della Legge 316/2004). Tale valore risulta inferiore di oltre il 15% a quello proposto dal MATT nell'integrazione al PNA per impianti funzionanti a carbone, pari a 913 g/kWh. Con riferimento invece alle emissioni specifiche derivanti dall'assetto esistente, il medesimo valore risulta superiore di circa l'8%, nonostante il fattore di emissione del carbone espresso in termini di



contenuto energetico del combustibile (gCO_2/Kcal), e non in termini di KWh, sia di circa il 25% superiore a quello dell'olio combustibile. Ciò è riconducibile al miglioramento del rendimento della centrale che passerà dal valore attuale, pari a circa il 39%, ad un valore dell'ordine del 45%. Va comunque sottolineato che il vantaggio, non trascurabile, associato al medesimo progetto è di contribuire, insieme agli altri progetti di riconversione a carbone già previsti dall'Enel nell'ambito del nuovo piano industriale di riconversione del parco di generazione, a ridurre la dipendenza dal petrolio, diversificando maggiormente le fonti di approvvigionamento e quindi riequilibrando il mix dei combustibili e riducendo al contempo globalmente i costi di produzione, ciò a beneficio della flessibilità e della sicurezza dell'intero sistema energetico italiano e dei prezzi per consumatori e imprese.

AGGIORNAMENTI SULLE POLITICHE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Protocollo di Kyoto, adottato il 10 dicembre 1997 dalla Terza Conferenza delle Parti (COP3) alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), rappresenta un punto di svolta nelle politiche globali per il controllo dei cambiamenti climatici. Esso impegna i Paesi industrializzati e i Paesi in transizione verso un'economia di mercato elencati nell'Annex B a contenere le proprie emissioni equivalenti di gas serra, nel periodo 2008-2012, entro i limiti indicati nello stesso Annex B. I gas serra considerati sono sei: anidride carbonica (CO_2), metano (CH_4), protossido d'azoto (N_2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF_6). L'obiettivo consiste in una riduzione delle emissioni complessive dei sei gas serra in misura pari almeno al 5%, per i Paesi Annex B, rispetto ai livelli del 1990 per i primi tre gas e rispetto a quelli del 1995 per gli altri, da conseguire nel periodo 2008-2012. Per quanto riguarda gli obblighi di riduzione, il protocollo impegna l'Unione Europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990.

In data 17 giugno 1998, il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea ha deciso l'assegnazione ai diversi Stati comunitari delle diverse quote di riduzione da conseguire ("*burden sharing*"), sempre nel rispetto del valore globale dell'8%; per l'Italia la riduzione è stata fissata nel 6,5%, con riferimento ai livelli del 1990, da conseguire sempre nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Nonostante il ritiro degli Stati Uniti abbia determinato una contrazione dell'obiettivo di riduzione complessivo a carico dei Paesi Annex B dal 5,0% al 3,8%, l'intesa raggiunta nel corso della Settima Conferenza delle Parti (COP7) a Marrakech nel novembre 2001, sulle regole per rendere operativo il Protocollo di Kyoto, ne ha accelerato il processo di ratifica: la decisione di ratifica recentemente deliberata dal Parlamento della Russia, in data 30 settembre 2004, ha consentito il raggiungimento della condizione per l'entrata in vigore, avvenuta il 16 febbraio 2005, del Protocollo di Kyoto a distanza di sette anni dalla sua firma (ovvero che venisse ratificato da almeno 55 parti della UNFCCC, comprendenti Paesi industrializzati responsabili di almeno il 55% delle emissioni complessive di gas serra da essi prodotti nel 1990).

Dato il carattere di globalità dell'effetto serra, il beneficio ambientale derivante dalla riduzione delle emissioni di CO_2 è indipendente dal luogo in cui tale riduzione viene conseguita tant'è che lo stesso Protocollo di Kyoto ha introdotto strumenti gestionali per il conseguimento delle riduzioni delle emissioni al minimo costo tali da essere applicati addirittura in ambiti sopranazionali, denominati meccanismi di flessibilità.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Il protocollo prevede infatti, accanto all'implementazione congiunta ("*Joint Implementation*") e al meccanismo di sviluppo pulito ("*Clean Development Mechanism*"), basati su progetti di cooperazione economica internazionale, anche lo strumento del commercio delle emissioni, noto come "*Emissions Trading*", con il quale si introduce un mercato delle emissioni di CO₂, basato sulla possibilità di vendere e/o acquistare permessi di emissione dei gas serra. Nell'ambito della comunità europea, la Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 ("*Emissions Trading*") ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra secondo uno schema di mercato che entrerà in vigore a partire dal 10 gennaio 2005, mentre la Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004 ("*Linking*") è stata adottata dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Parlamento Europeo per introdurre il riconoscimento all'interno dell'"*Emissions Trading System*" dei crediti di carbonio generati da progetti di "*Joint Implementation*" e "*Clean Development Mechanism*".

La Direttiva 2003/87/CE prevede che:

- dal 10 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione;
- entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni di CO₂, per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.

Il campo d'applicazione della direttiva è esteso alle attività e ai gas elencati nell'allegato I alla direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione dei prodotti minerali, produzione di pasta per carta, carta e cartoni. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: 1) la necessità per operare di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; 2) l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote (o diritti) d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle Autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. Le quote di emissione vengono rilasciate dalle Autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III alla direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni, con il potenziale di abbattimento e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. Una volta rilasciate, le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. La resa delle quote di emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. La mancata resa di una quota di emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 Euro nel periodo 2005-2007 e di 100 Euro nei periodi successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Considerati i vincoli temporali imposti dalla direttiva, poiché il suo recepimento completo è ritardato dall'inserimento nel disegno di Legge Comunitaria 2004, il 12 novembre 2004 è stato approvato il decreto legge n. 273 (convertito in legge n. 316 del 30/12/2004) finalizzato ad attivare le procedure necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e acquisire le informazioni necessarie per il rilascio delle quote di emissione.

Il decreto legge stabilisce l'obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 5 dicembre 2004 e di presentare le informazioni necessarie per procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO₂, entro il 30 dicembre 2004.

2.1.1.2. Progetti e Piani Urbanistici Comunitari

La Regione Veneto occupa una posizione geografica di cerniera tra la grande area padana e i Paesi dell'Europa centro orientale e dei Balcani e rappresenta un punto di riferimento come crocevia obbligato verso le regioni adriatiche e del Medio Oriente. In un tale contesto è fondamentale un approccio geopolitico e geoeconomico di livello europeo. La Regione Veneto partecipa dunque alla realizzazione di progetti di interesse sovregionale all'interno dei programmi comunitari Interreg III B – Cadses, Interreg III B – Spazio Alpino e Interreg III C (2002-2006).

I progetti comunitari attualmente in itinere sono:

Intermetrex (Interreg III C). Trattasi del confronto di esperienze e scambio di "know how" sui temi dell'assetto territoriale a livello metropolitano, in risposta ai contenuti dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. Il progetto è stato recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 4133 del 31 dicembre 2002 e ha ottenuto l'approvazione del WZS ("West Zone Secretariat") nel giugno 2003. L'obiettivo di Intermetrex è quello di assistere tutte le regioni e le aree metropolitane a realizzare le proprie potenzialità ambientali, economiche e sociali, contribuendo al migliore equilibrio urbano auspicato dalle Autorità europee, mediante prassi efficaci di programmazione territoriale. La Regione Veneto ha partecipato, nella prima fase del programma, al seminario di analisi ospitato dal Consiglio Comunale di Stoccolma (15-17 settembre 2003), durante il quale, con altri quattro partner europei (Stockholm, Helsinki, Granata e Thessaloniki) ha discusso le proprie prassi di programmazione e pianificazione metropolitana in relazione al "Benchmark Metrex", documento che contiene 25 indicatori dell'efficacia delle competenze, delle capacità e dei procedimenti in fatto di assetto del territorio metropolitano.

Alto Adriatico – Città balneari (interreg III B- Cadses). Trattasi della costruzione di un progetto comune di valorizzazione e sviluppo sostenibile delle città balneari del Mare Adriatico. La Regione Veneto si presenta in posizione di "Lead partner".



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Infrarur (Interreg III C). Tratta lo sviluppo delle attività produttive in aree rurali in relazione alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale.

Progetto ALPCITY (Interreg III B – Spazio Alpino). E' un progetto a favore dello sviluppo sostenibile e della rigenerazione urbana dei comuni minori alpini.

IL PROGRAMMA CADES (CENTRAL ADRIATIC DANUBIAN AND EASTERN SPACE):

Il programma conta in parte sull'esperienza già maturata nella passata programmazione (1994-1999). Il Programma CADES coinvolge paesi compresi nell'area geografica centro orientale dell'Europa, i paesi danubiani e balcanici nonché l'area adriatica. Nell'ambito di INTERREG IIIB, il programma promuove l'elaborazione di comuni strategie di cooperazione e sviluppo.

Ambito geografico



Paesi UE

Austria: tutto il territorio nazionale;
Germania: Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern;
Italia: Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Umbria;
Grecia: tutto il territorio nazionale.

Paesi non UE (alla data del 1999)

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Jugoslavia, Repubblica federale di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Ucraina e Moldova.

Assi di intervento:

Asse 1: Promozione dello sviluppo territoriale e azioni per lo sviluppo della coesione economica e sociale;
Asse 2: Sistema di trasporti efficiente e sostenibile ed accesso alla società dell'informazione;
Asse 3: Promozione e gestione del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale;
Asse 4: Protezione dell'ambiente, gestione delle risorse e prevenzione del rischio.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



II PROGRAMMA SPAZIO ALPINO (ALPINE SPACE)

Nel precedente periodo di programmazione (1994-1999), Spazio Alpino era un'azione pilota che operava in un ambito ristretto e che quindi comprendeva solo alcune regioni localizzate nell'arco alpino orientale tra cui il Veneto. Nell'ambito di INTERREG IIIB, il programma è stato esteso all'intero arco alpino promuovendo, alle regioni che ne fanno parte, l'elaborazione di comuni strategie di cooperazione e sviluppo.

Ambito geografico



Austria: tutto il territorio nazionale;
Francia: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Alsazia;
Germania: distretti di Alta Baviera e Swabia in Baviera, distretti di Tübingen e Friburgo in Baden-Württemberg;
Italia: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto;
Paesi Terzi associati: Svizzera, Liechtenstein, Slovenia.

Assi di intervento:

Asse 1: Promozione dello Spazio Alpino quale area sia economicamente competitiva che piacevole da vivere, nell'ambito di uno sviluppo territoriale policentrico nell'UE;
Asse 2: Sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili, con particolare attenzione ad efficienza, intermodalità e migliore accessibilità;
Asse 3: Gestione prudente delle risorse naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale, valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità naturali.

2.1.2. Disciplina generale per la tutela e l'uso del territorio

2.1.2.1. Gli strumenti della pianificazione

Le linee guida della pianificazione urbanistica e territoriale della Regione Veneto sono tracciate dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 *"Norme per l'assetto e l'uso del territorio"*, successivamente modificata dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 47 *"Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale"*.

La gestione e la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio veneto sono programmate e disciplinate nel rispetto dei seguenti obiettivi:



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;
- equilibrato sviluppo della comunità regionale attraverso il controllo pubblico degli insediamenti produttivi e residenziali, secondo criteri di economia nell'utilizzazione del suolo e delle risorse;
- approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti gli aspetti fisici, storici e socio-economici.

Le scelte per l'assetto del territorio avvengono in armonia con la programmazione nazionale e regionale e con la partecipazione degli enti, delle organizzazioni sociali e dei cittadini.

I soggetti della pianificazione sono: la Regione, le Province e i Comuni, singoli o riuniti in consorzio.

La pianificazione urbanistica si attua quindi a due livelli:

1) Regionale, attraverso:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e i piani di settore e i piani di area di livello regionale;
- il Piano Territoriale Provinciale (PTP), relativo al territorio di ogni Provincia o anche parte di esso, e i piani di settore di livello provinciale.

2) Comunale o intercomunale, attraverso:

- il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune o del Consorzio di Comuni;
- i piani urbanistici attuativi.

I livelli di pianificazione sono fra loro coordinati in modo che ogni livello costituisca, mediante i contenuti esclusivi di ciascun piano, il quadro obbligatorio di riferimento per quelli di riferimento inferiore.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano Territoriale Provinciale costituiscono insieme il complesso di direttive, nonché di prescrizioni e vincoli, per la redazione dei singoli Piani Regolatori Generali.

Il Piano Regolatore Generale costituisce il complesso di prescrizione e vincoli per la redazione dei piani urbanistici attuativi e/o per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, redatto sulla base del Programma Regionale di Sviluppo (l'ultimo PRS approvato con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 è quello relativo agli anni 1988-1990), è gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri piani settoriali o particolari.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto, introdotto dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (legge regionale urbanistica), che gli attribuisce validità a tempo indeterminato, pur assoggettandolo a revisione con cadenza decennale ed entro sei mesi da ogni variazione del Programma Regionale di Sviluppo, è stato adottato con delibera di giunta n. 7.090 del 23 dicembre 1986 e approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 250 del 13 dicembre 1991.

I suoi contenuti, indicati nel Titolo II *"Strumenti della pianificazione"* all'art.5, consistono in:



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- zonizzazione territoriale con funzione prevalente di conservazione e tutela delle risorse del territorio e dell'ambiente;
- individuazione delle articolazioni spaziali dei piani provinciali e delle loro eventuali interconnessioni;
- definizione di sistemi di servizi, infrastrutture, opere pubbliche e delle relative aree di tutela;
- definizione delle direttive per i piani regionali di settore e di area di livello regionale e per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di livello subordinato;
- determinazione di prescrizioni e vincoli direttamente prevalenti nei confronti dei piani regionali di settore e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Le proposte formulate dal PTRC in relazione al *"fattore ambiente"* sono strutturate in quattro sottosistemi principali:

- il *"sistema dell'ambiente"*, costituito dall'insieme delle aree soggette a più rigida tutela del territorio regionale, comprendente le aree e i beni sottoposti a diversi gradi di protezione con i relativi provvedimenti di incentivazione e sviluppo, in aggiunta a quelli per il territorio agricolo;
- il *"sistema insediativo"*, che affronta le questioni relative all'assetto urbanistico, ai servizi (generali e alla persona) e alle politiche della casa;
- il *"sistema produttivo"*, che non solo definisce le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, ma tratta anche i problemi dei settori terziario e turistico fornendo linee e indirizzi per il loro sviluppo o la migliore organizzazione;
- il *"sistema delle relazioni"*, nel quale trovano coerenza i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate direttive per il riordino delle reti.

Il *"sistema dell'ambiente"* viene organizzato non solo attraverso interventi specifici di tutela collegati ad indirizzi di utilizzo economico-produttivo delle risorse, ma anche verificandone il rispetto della logica e del disegno storico-culturale da parte dell'organizzazione insediativa. L'obiettivo è il conseguimento di un equilibrio ambientale generale che comporta la destinazione *"sociale"* oltre che *"produttiva"* delle risorse territoriali mediante:

- la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa attraverso la prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti degradati;
- il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo);
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente.



Il "sistema dell'ambiente" comporta l'interazione di tutti i livelli pianificatori della struttura regionale e locale: piani regionali di settore e di area, piani zionali agricoli, piani di bonifica, piani ambientali dei parchi, piani di bacino, piani di assetto forestale, piani urbanistici provinciali e piani regolatori generali comunali. Quest'interazione viene favorita dai piani generali come il PRS e il PTRC, che hanno appunto il compito di confrontare e integrare i suddetti strumenti di pianificazione precisandone limiti di competenza ed aree di interrelazione.

Nella materia ambientale la Regione si è riservata una maggiore capacità d'intervento tendendo a superare la frammentazione tra le varie competenze amministrative.

Tutti i piani di settore già approntati o in corso di redazione da parte degli organismi regionali (cave, risanamento delle acque, smaltimento dei rifiuti, etc.) dovranno trovare definitiva integrazione e coordinamento nell'ambito di un "Piano Regionale per l'Ambiente" adeguato al PTRC, come previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Con il PTRC, nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo paesistico o ambientale, la Regione Veneto fissa tre livelli di priorità:

- Le aree che presentano un rilevante interesse nazionale e regionale ai sensi della legge 431/85, per le quali le proposte sono direttamente formulate nel piano quali:
 - la Laguna di Venezia (in collegamento con il Comune di Venezia e gli altri Comuni interessati, con riferimenti anche agli studi del "Piano Comprensoriale");
 - il Delta del Po (in collegamento con la Provincia di Rovigo);
 - il Monte Grappa (valorizzando e integrando studi locali già svolti e pubblicati).

Lo strumento scelto per rendere immediatamente efficaci i disposti normativi è l'adozione, contestualmente al PTRC, di "Piani d'Area" con contenuti prevalentemente ambientali.

- Le aree che presentano situazioni fortemente differenziate, da sottoporre a Piano di Area di livello regionale in una seconda fase, preferibilmente d'intesa con le Province interessate, e per le quali il PTRC provvede alla formulazione di articolate direttive o rinvia alle norme di un apposito piano regionale:
 - il Lago di Garda con parte dell'ambito fluviale del Mincio;
 - l'area Euganeo-Berica;
 - l'area montana dell'Ampezzano, Comelico e Agordino;
 - la fascia costiera Nord-Orientale;
 - l'area collinare montana-vicentina.
- Gli altri ambiti unitari di pianificazione: fasce fluviali, assi infrastrutturali, altri ambiti di rilevante interesse ambientale, collinare e montano.

In seguito alla adozione della nuova legge urbanistica (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"), la Regione Veneto ha elaborato un documento preliminare del nuovo PTRC ("Questioni e lineamenti di progetto") con il quale vengono fornite le linee di tendenza per l'elaborazione del prossimo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

I PTP sono redatti sulla base di una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo economico e sociale delle Province, nel rispetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

I piani provvedono tra l'altro, a:

a. individuare zone e beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e del ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e della difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela;

b. recepire direttive e/o prescrizioni e vincoli dei piani di settore di livello regionale per la parte di competenza e fornire direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore;

c. indicare criteri e indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare fabbisogni e nel determinare qualità e quantità degli insediamenti produttivi e terziari;

d. indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi e le riserve naturali;

e. determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani territoriali di settore di livello provinciale e dei piani di livello inferiore.

PIANO REGOLATORE GENERALE

Il PRG, redatto dai Comuni singoli o riuniti in Consorzio, provvede a stabilire, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, il fabbisogno per vani residenziali, per servizi e per attrezzature, indicando altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e quella da soddisfare mediante l'espansione su nuove aree.

Il piano suddivide il territorio nelle zone territoriali omogenee avendo per obiettivo:

a difesa del suolo, dell'ambiente e dei centri storici;

- la salvaguardia delle zone destinate all'attività agricola;
- la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero.

I diversi tipi di intervento vengono classificati distinguendo fra quelli di conservazione e di completamento, ossia riguardanti la realizzazione di nuove opere su parte del territorio già parzialmente edificate da disciplinare con specifiche prescrizioni, da quelli di espansione riguardanti l'utilizzazione di aree inedificate o non urbanizzate da disciplinare con appositi indici.

Vengono inoltre individuati:

- gli ambiti territoriali ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti a conservazione, risanamento e ricostruzione;
- gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza di un piano urbanistico attuativo e individuate le aree in cui il piano stesso è richiesto;
- i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza storico-artistica e ambientale, compresi i manufatti di archeologia industriale, anche non vincolati da specifiche norme.

Viene definita l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati e compatibilmente con il piano dei trasporti provinciale.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Gli strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale, indicati nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, sono:

1. I piani di iniziativa pubblica:

- il Piano Particolareggiato (PP);
- il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP);
- il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
- il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica (PRIP).

2. I piani di iniziativa privata:

- il Piano di Lottizzazione (PL);
- il Piano di Recupero di Iniziativa Privata (PRIP).

La stessa normativa indica poi gli strumenti di coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici sul territorio comunale che si attua attraverso il Comparto e il Programma Pluriennale di Attuazione (PPA), mediante il quale sono individuate, all'interno del territorio comunale, le aree e le zone di cui, in un arco di tempo determinato, gli interventi devono realizzarsi prioritariamente e in combinazione con le opere di urbanizzazione.

2.1.2.2. La riforma urbanistica

Da tempo è emersa la necessità di predisporre una nuova legge urbanistica regionale che, vista la complessità della materia e la pluralità delle norme regionali che la riguardano nonché la necessità di recepimento all'interno dell'ordinamento regionale delle molteplici disposizioni delle leggi nazionali nel frattempo intervenute, ridefinisca la disciplina del territorio alla luce delle dinamiche attuali e che tenga conto che la Regione Veneto ha ripetutamente legiferato in materia urbanistica dando origine ad un complesso ordinamento, che si articola principalmente nelle leggi regionali n. 61/1985, n. 9/1986, n. 24/1985, n. 11/1987, n. 47/1993, n. 63/1994, n. 21/1998 e n. 23/1999.

La vigente legge regionale n. 61/85 risale, per concezione culturale, alla fine degli anni '70 e il quadro sociale, economico, territoriale e amministrativo è radicalmente mutato.

Negli ultimi anni, in assenza della legge quadro statale, numerose Regioni hanno approvato una nuova legge urbanistica (cfr. Regione Lazio L.R. 28/2000, Regione Emilia Romagna L.R. n. 20/2000, Regione Basilicata L.R. n. 23/1999 e Regione Toscana L.R. n.5/95) che teneva conto dell'evoluzione socio-economica avvenuta nel territorio.

La tendenza univoca è consistita nell'attribuzione di maggiori responsabilità pianificatorie ai Comuni, limitando nel contempo i controlli degli Enti sovraordinati.

In buona sostanza l'attuale sistema di pianificazione fondato sul Piano Regolatore Generale comunale, che nell'ordinamento veneto è



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



particolarmente dettagliato, viene sostituito da due strumenti (Piano Strutturale e Piano Operativo), talvolta accompagnati da un Regolamento Urbanistico, l'uno di inquadramento e sviluppo delle tematiche a grande scala, l'altro più prettamente operativo delegato alle scelte di interesse locale. Per affrontare in modo organico la riforma urbanistica, la Regione ha avviato una fase di sperimentazione finalizzata alla verifica della applicabilità del modello teorico alla realtà veneta, che per complessità territoriale e per dinamiche socio-economiche non è assimilabile alle altre realtà regionali. Per gli aspetti relativi alla sperimentazione pratica, è stato selezionato un congruo numero di Comuni rappresentativo della complessità territoriale per predisporre, di concerto con i Comuni interessati, un'ipotesi di Piano Strutturale che consenta di apprezzare le problematiche sottese a tale tipo di strumento urbanistico.

Il processo di revisione delle leggi urbanistiche è sostanziale ed è diretto ad acquisire una nuova coscienza delle risorse territoriali, una maggiore partecipazione dei cittadini al governo del territorio, una più efficace cooperazione tra i diversi livelli e soggetti istituzionali e ad una concreta programmazione degli interventi.

Il governo del territorio è attuato secondo i seguenti principi:

- "*sostenibilità ambientale*" (la qualità ambientale è assunta come riferimento e obiettivo primario del governo del territorio, in modo da regolare il consumo delle risorse naturali a disposizione, assicurandone la ricostituzione);
- "*sussidiarietà*" (principio per il quale sono attribuiti i compiti e le funzioni amministrative alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati);
- "*cooperazione - concertazione*" (principio necessario a garantire alla pianificazione percorsi decisionali più semplici, rappresentativi e coerenti con l'insieme delle scelte territoriali, di specifica competenza di ciascun livello e soggetto istituzionale);
- "*efficacia*" (forme e modalità che favoriscano la fattibilità e la gestione delle previsioni pianificatorie).

La legge regionale 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità dell'azione regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione.

Nel processo di programmazione, la determinazione di scadenze e termini di adempimento costituisce garanzia di efficacia dell'azione regionale e dell'efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.

Nell'ambito del ciclo della programmazione costituisce parte integrante il monitoraggio continuo dell'attuazione e la valutazione in itinere ed ex-ante dei risultati e del loro impatto sulla società, sull'economia e sul territorio.

Gli strumenti della programmazione sono: il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), i piani di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), i Piani di Attuazione e Spesa (PAS) e i bilanci pluriennali e annuali.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Programma Regionale di Sviluppo (PRS)

Il PRS contiene le indicazioni e gli strumenti per governare le "discontinuità" tra il passato e il futuro e affronta le questioni più rilevanti, enucleando i nodi salienti su cui agire per il futuro della Regione.

E' uno strumento di conoscenza e di definizione strategica di lungo periodo formulato dalla Giunta con il metodo della concertazione con i vari soggetti pubblici e privati, in cui si individuano le linee fondamentali dell'attività regionale nel campo economico, sociale e territoriale.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) rappresenta il più importante strumento della programmazione della Regione del Veneto. E' previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme in materia di programmazione"

Il PRS viene approvato con legge regionale ed effettua una ricognizione del quadro storico-evolutivo prospettando scenari di medio – lungo periodo sul possibile sviluppo degli andamenti strategici della società e dell'economia.

Il Programma indica le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione, le strategie programmatiche e le metodologie operative, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) e degli altri piani di settore.

Il nuovo PRS è ancora in corso di approvazione. La Giunta Regionale ha deliberato il disegno di legge relativo al programma regionale di sviluppo, corredato dalle osservazioni formulate a seguito dell'azione di concertazione e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale in data 12 dicembre 2003, dove ha assunto il numero progressivo 448. In data 18 dicembre 2003 il documento è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare per l'esame istruttorio nel merito per esprimere il relativo parere. Il 9 marzo 2004, la Prima Commissione consiliare ha avviato il relativo iter istruttorio organizzando un seminario di studio e di approfondimento presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti in Venezia e ha programmato inoltre una serie di consultazioni a carattere tematico.

Piani di settore

Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici piani di settore. Questi definiscono gli obiettivi specifici e gli strumenti programmati nonché gli aspetti amministrativi e normativi per la realizzazione di servizi od opere da parte sia di soggetti pubblici che privati, anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.

DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria)

È un atto d'indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, per l'anno successivo, costituendo momento di sintesi e di formulazione di eventuali azioni correttive.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



PAS (Piano di Attuazione e Spesa)

È uno strumento operativo di medio periodo che, previa ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei d'intervento, chiamate azioni.

L'attività programmatrice, al fine di garantire unicità al processo e stabilire forme di collaborazione e cooperazione, non solo in termini finanziari, prevede momenti di raccordo con la programmazione comunitaria e con la programmazione nazionale.

La programmazione nazionale ha dato luogo ad una serie di strumenti tra cui le Intese Istituzionali di Programma, gli Accordi di Programma Quadro e i Programmi di Sviluppo Locale.

Alla programmazione decentrata viene raccordato il PAS attraverso le "Intese Programmatiche d'Area" (IPA).

Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.2.3. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

La promulgazione della nuova legge urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 ha costituito, almeno per quanto riguarda la città e il territorio, il fatto saliente dell'ultima legislatura regionale. La riforma infatti non si limita ad accrescere il ruolo dei Comuni e delle Province nella progettazione dell'assetto territoriale, ma precisa anche l'essenziale funzione di supporto che la Regione deve fornire agli Enti locali attraverso una migliore definizione del PTRC e l'istituzione dell'Osservatorio Territoriale.

Di rilievo, in particolare, la proposta di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) gli strumenti urbanistici dei vari livelli attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, nel quale i valori della natura e il patrimonio della memoria siano considerati una risorsa da conservare e valorizzare.

In tale prospettiva la valenza paesaggistica del PTRC, conformemente ai dettati del cosiddetto "Codice Urbani" sui beni culturali e il paesaggio, consente di riguardare il piano "territoriale regionale" come uno strumento innovativo, nel metodo e nei contenuti.

La nuova legge prevede una diversa articolazione dei temi territoriali tradizionalmente assegnati al Piano Regolatore Generale mediante la ripartizione dei contenuti del nuovo Piano Urbanistico Comunale all'interno di due specifici strumenti: il Piano Strutturale Comunale/intercomunale e il Piano Operativo Comunale.

La nuova strumentazione urbanistica, nella formulazione della nuova legge urbanistica regionale, individua tre specifici strumenti a livello comunale e intercomunale:

- il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT);
- il Piano degli Interventi comunali (PI);
- il Piano Urbanistico Attuativo (PUA).

Il Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT)

Il PAT rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, la tutela dell'integrità fisica e ambientale e dell'identità culturale dello stesso. Individua inoltre le specifiche vocazioni territoriali e le invarianti di natura paesistica, ambientale e storico monumentale in conformità con gli obiettivi ed indirizzi urbanistici regionali espressi dal PTRC e con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

In particolare il PAT provvede a:

- fissare gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- verificare la completezza del quadro conoscitivo del territorio, in relazione agli elementi conoscitivi che consentono una organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano;
- verificare le condizioni di fragilità ambientale come presupposto alla limitazione delle trasformazioni territoriali, con particolare



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



riferimento al rischio geologico, idraulico ed idrogeologico, e alla salvaguardia delle risorse del territorio.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)

Il PATI è lo strumento di pianificazione urbanistica che:

- interessa ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali o ambientali;
- Comuni che per dimensione o ruolo territoriale incidono sostanzialmente sulle previsioni strutturali dei Comuni circostanti.

Il PATI ha gli stessi contenuti e produce gli stessi effetti del PAT rispetto al quale inoltre:

- coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali con particolare attenzione all'assetto produttivo e infrastrutturale;
- coordina una disciplina unitaria per ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e paesaggistiche.

Il Piano degli Interventi comunali (PI)

Il PI rappresenta lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione e di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità con le indicazioni del PAT. Esso si coordina con il bilancio pluriennale comunale e ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il PI costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.

In particolare contiene:

- la specificazione delle indicazioni del PAT e la definizione degli elementi di flessibilità ammessi dal PAT;
- la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee ai sensi del decreto 2 aprile 1968, n. 1444;
- la delimitazione degli ambiti territoriali di intervento dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Comparti Urbanistici, nonché i termini per l'avvio delle procedure di formazione, ed i limiti di flessibilità dei perimetri degli stessi;
- l'assetto infrastrutturale e dei servizi, le Unità Minime di Intervento, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
- le modalità di recupero e di utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, in riferimento ai programmi economici per l'attuazione del POC;
- l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti;
- la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- la disciplina delle attività produttive in zona impropria;
- l'individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- la localizzazione delle aree per il commercio ai sensi della L.R. 37/99;
- la definizione dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
- la localizzazione delle aree per gli impianti per la distribuzione dei carburanti, ex art. 2, decreto legislativo 32/98;
- ogni altra indicazione operativa utile a disciplinare gli interventi sul territorio in sintonia con il PSC.

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)


Il PUA (d'iniziativa pubblica o privata o congiuntamente) definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale e architettonica di un insediamento e assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:

- del piano particolareggiato e dei piani di lottizzazione;
- del piano per l'edilizia economica e popolare;
- del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- del piano di recupero;
- del piano ambientale;
- del programma integrato che è lo strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.

In **allegato 2.1.2.3/I** si riporta il rapporto della Regione Veneto sul PTRC dal titolo "Questioni e lineamenti di progetto" (2005).



GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NELLA LEGGE REGIONALE 35/2001



Centrale termoelettrica di Porto Tolle



2.1.2.4. Autonomie locali e sviluppo ambientale

Con la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Regione Veneto ha individuato, secondo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali"*, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e ha disciplinato il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle autonomie funzionali.

Nei seguenti ambiti:

- sviluppo economico e attività produttive;
- territorio, ambiente e infrastrutture;
- servizi alla persona e alla comunità;
- polizia amministrativa.

Il conferimento delle funzioni avviene in applicazione del principio di sussidiarietà, tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite alle Province, ai Comuni, alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative.

Nelle materie di pertinenza, la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

Le Province esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e alle competenze proprie, attribuite o delegate. Ai Comuni singoli o associati è attribuita la generalità delle funzioni nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio di pertinenza.

Sono previste funzioni amministrative anche alle Città metropolitane, ove costituite, e alle Comunità Montane, quest'ultime in particolare nei settori di tutela e valorizzazione dello spazio agro-forestale e della manutenzione del territorio.

Le principali funzioni conferite agli Enti locali sono quelle contenute nei Titoli II e III, relativi rispettivamente allo *"Sviluppo economico e attività produttive"* e *"Territorio, Ambiente e Infrastrutture"*.

Il Titolo II della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *"Sviluppo economico ed attività produttive"* attiene, in particolare, alle materie di artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, definite dall'art. 28 del decreto legislativo 112/98, la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

La concessione dei contributi regionali ed incentivi attengono:

- al contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- al risparmio di energia e alla utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- ai progetti dimostrativi;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- alla riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

Le Province esercitano, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo 112/98, relative:

- alla redazione e all'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- all'autorizzazione, all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera f, numero 2 e dall'art. 6, comma 1, lettera c della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto e autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;
- al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Ai Comuni sono delegate le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge 10/91 e per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Il Titolo III della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *"Territorio, ambiente e infrastrutture"* disciplina il conferimento di funzioni in materia di protezione della natura e dell'ambiente, in particolare il Capo III di tale titolo *"Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti"*, disciplina:

- la valutazione di impatto ambientale;
- il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
- la tutela dell'ambiente costiero e delle zone costiere;
- la tutela delle aree naturali protette;
- la tutela delle acque;
- la tutela dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.

Le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 *"Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali"*.

Alla Regione competono le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni e all'elaborazione e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori,



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



relativi ad opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione, di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione, e ad opere in esecuzione di progetti soggetti al parere di un organo tecnico decentrato.

I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo regionale competente.

La citata legge prevede inoltre le subdeleghe di funzioni amministrative alle Province e ai Comuni, le modalità di nomina delle Commissioni Provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici, la procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali, i poteri di vigilanza e controllo e i criteri di valutazione per il danno al paesaggio.

Poiché il territorio veneto si caratterizza per un'estrema diversificazione delle realtà ambientali e difficilmente gli ambiti di tutela rispettano i confini amministrativi, diviene di fondamentale importanza il coordinamento tra Comuni appartenenti ad aree con caratteristiche ambientali omogenee che si realizza attraverso la redazione di un prontuario comune finalizzato ad una corretta redazione dei progetti oltre che ad un'organica conduzione delle istruttorie relative ad opere ed interventi di edilizia ed urbanizzazione in genere.

L'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nonché l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è disciplinato dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 *"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo"* che prevede altresì ad individuare le funzioni riservate alla Regione e quelle conferite ai Comuni.

La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e della legge 4 dicembre 1993, n. 494. In particolare alla Regione spettano le funzioni di:

- programmazione, pianificazione e indirizzo generale;
- raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati;
- formazione del catasto del demanio marittimo;
- monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico; monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione regionale; predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è delegata la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, propedeutico al rilascio e al rinnovo delle concessioni.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.2.5. La programmazione negoziata

La programmazione negoziata è stata introdotta in Italia con la legge 341/95 ed è finalizzata alla promozione e valorizzazione del "*partenariato sociale*" come fattore in grado di stimolare i processi di sviluppo locale, attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche e fondazioni.

La programmazione negoziata viene, infatti, definita: "*regolamentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra soggetto pubblico competente, e la parte o le parti pubbliche o private, per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza*".

Pertanto la programmazione negoziata è uno strumento finalizzato alla promozione e allo sviluppo del territorio che si realizza attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le parti sociali coinvolte a vario titolo. Mediante la realizzazione di uno strumento di programmazione negoziata si intende offrire una prima risposta al problema dell'efficacia delle politiche di sviluppo locale, soprattutto con riferimento al sostegno delle aree più svantaggiate del territorio regionale. L'obiettivo istituzionale è duplice: da una parte consentire una gestione coordinata degli strumenti di programmazione "*alta*" (piano di sviluppo regionale, intesa istituzionale di programma, documenti di programmazione comunitaria), dall'altra favorire e incoraggiare un processo di decisione "*dal basso*" di tutti i soggetti pubblici e privati interessati ai problemi dello sviluppo territoriale, utilizzando come strumento la concertazione tra i soggetti pubblici, le parti sociali e le associazioni di categoria interessate allo sviluppo locale del territorio.

La legge 662/1996 amplia il campo di applicazione e l'uso delle procedure negoziali.

La programmazione negoziata e i suoi strumenti risultano avere una portata più estesa, sia fisicamente all'intero territorio nazionale e non più solo ai territori individuati come "*sottoutilizzati*", sia concettualmente a tutti "*gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali*".

La legge 662/96 (art. 2, comma 203) definisce nelle seguenti tipologie gli strumenti di programmazione negoziata:

- INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA
- ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO
- PATTI TERRITORIALI
- CONTRATTI DI PROGRAMMA
- CONTRATTI D'AREA

Con deliberazione del 21 marzo 1997, il CIPE ha provveduto a disciplinare i vari strumenti di programmazione definendone:

- finalità e oggetto;
- soggetti coinvolti (promotori);
- modalità attuative e di finanziamento.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Nello specifico gli istituti previsti sono i seguenti:

“L’intesa istituzionale di programma” consiste nell’accordo tra amministrazione centrale e amministrazione regionale o delle province autonome. *“L’intesa istituzionale di programma è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna Regione o Provincia Autonoma gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti”* (delibera CIPE del 21 marzo 1997).

L’intesa istituzionale di programma è uno strumento di Programmazione Negoziata che, in quanto tale, mira allo sviluppo economico ed occupazionale di una determinata area affrontando le problematiche dello sviluppo attraverso un approccio *“top-down”*.

L’intesa istituzionale di programma è uno degli strumenti intorno a cui ruota la programmazione negoziata; essa rappresenta il momento di raccordo delle diverse tipologie negoziali poste in essere nell’ambito della programmazione negoziata ed è lo strumento ordinario e fondamentale del rapporto tra Governo Nazionale e Giunta di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, finalizzato alla definizione di un piano pluriennale di interventi nel territorio di una Regione o di una Provincia Autonoma.

Si tratta di interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli esecutivi nazionale e regionale.

La fase successiva all’intesa è data dall’ *“Accordo di programma quadro”*. Si tratta di un accordo promosso dai sottoscrittori dell’intesa (Governo Nazionale e dalle Regioni o Province Autonome) e stipulato con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, al fine di definire il programma esecutivo degli interventi oggetto dell’intesa.

In data 9 maggio 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo un’Intesa Istituzionale di Programma, che prevede una nutrita serie di azioni per lo sviluppo regionale, di rilevanza strategica e prioritaria nel quadro della programmazione statale e regionale, all’interno delle quali sono stati individuati una serie di Accordi di Programma Quadro cui destinare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili.

In particolare sono stati previsti, sottoscritti o in corso di sottoscrizione alcuni Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi alle seguenti materie:

- mobilità;
- ciclo integrato dell’acqua e tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche;
- difesa del suolo e della costa;
- sviluppo locale;
- infrastrutture Patti territoriali;
- ricerca;
- società dell’informazione.

Il *“Contratto di programma”* è un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione di iniziative atte a generare significative ricadute occupazionali, anche riferibili ad attività di ricerca e di servizio a gestione consortile.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Il *"Patto territoriale"* è l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Questo accordo è il risultato della concertazione e tocca in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici, con un'attenzione costante ai bisogni e alle esigenze delle parti interessate.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*, nel dettare una nuova disciplina della programmazione negoziata, ha demandato al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) la definizione delle norme attuative delle diverse tipologie negoziali.

La legge medesima ha definito il *"Patto territoriale"* come un accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.

Il CIPE ha quindi adottato, in data 21 marzo 1997, una deliberazione intitolata *"Disciplina della programmazione negoziata"*, che ha costituito la normativa di base per la formazione e la regolamentazione dello strumento dei patti territoriali.

Come espressamente previsto dalla suddetta deliberazione, i vari soggetti sottoscrittori di ogni patto territoriale hanno provveduto all'individuazione e alla nomina di un soggetto responsabile, tra quelli pubblici, a cui è stato assegnato il coordinamento e l'attuazione del patto.

Sulla base della delibera sopra citata, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, 9 patti territoriali.

In data 11 novembre 1998, il CIPE ha poi adottato una nuova deliberazione, intitolata *"Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca"*, con la quale ha integrato la precedente disciplina estendendola alle iniziative proposte dalle imprese agricole e della pesca.

A seguito di quest'ultima deliberazione, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero 5 patti territoriali specializzati in agricoltura e pesca.

Sono stati inoltre sottoscritti dalla Regione Veneto, ma non sono giunti all'approvazione da parte del Ministero competente, 8 Protocolli d'Intesa di patti territoriali.

Sono dunque complessivamente 22 i patti territoriali sottoscritti nella Regione Veneto, dei quali 14 (9 generali e 5 specializzati) approvati dal Ministero del Tesoro.

L'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti patti territoriali:

- Patto territoriale progetto impresa Rovigo-Europa.

Obiettivi: il Patto Territoriale Progetto Impresa Rovigo-Europa si propone di migliorare gli effetti della crescita economica sul versante dell'occupazione valorizzando l'obiettivo degli addetti più che quello rivolto alla produttività.

Ulteriore elemento considerato di valore qualitativo è l'ambiente, bene da impiegare per produrre a basso inquinamento e a basso impatto ambientale.

I contenuti operativi del patto prevedono:



- l'istituzione del Parco del Delta del Po che diviene elemento costitutivo di un modello economico che da un lato preserva la qualità ambientale e dall'altro si pone come elemento di valorizzazione turistica del territorio;
- la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali di raccordo con la grande viabilità, transpolesana, romea commerciale, romea ferroviaria, funzionali allo sviluppo delle aziende e in armonia con la riqualificazione sul versante ambientale;
- l'organizzazione di un sistema di servizi da offrire al decentramento della grande impresa per creare una nuova relazione tra grandi gruppi e imprese locali;
- la valorizzazione delle risorse umane che qualifichi l'offerta della forza lavoro da sviluppare con un'offerta formativa di istruzione e formazione professionale.

L'innovazione tecnologica come potenzialità di sviluppo caratterizzante un gruppo di imprese che ne individuano una filiera, a fianco di quelle della metalmeccanica, quelle del settore tessile-abbigliamento e calzaturiero, della chimica-plastica, alimentare e del turismo.

Quest'ultima filiera rappresenta un fattore ad alto potenziale, date le caratteristiche e le risorse ambientali e storiche dell'area, per un prodotto turistico che interagisce con il sistema territoriale fisico insieme alle attività economiche, gestionali, commerciali e promozionali.

E' di recente introduzione un Protocollo d'Intesa Aggiuntivo che conferma le iniziative contenute tra gli obiettivi del patto, affermando la necessità del potenziamento infrastrutturale nei centri urbani, perchè il futuro della piccola e media impresa commerciale è legato al rilancio del ruolo delle città con:

- miglioramento dell'accessibilità e dei parcheggi;
- realizzazione di programmi integrati di intervento misto pubblico privato per la ristrutturazione dei centri urbani;
- valorizzazione delle risorse umane con aggiornamento del personale e avvio di nuova imprenditorialità;
- semplificazioni amministrative per le attività produttive;
- recupero dei beni storico-ambientali di interesse turistico da inserire nella individuazione di itinerari e circuiti turistici.

- Patto territoriale specializzato nel settore dell'agricoltura e della pesca della Provincia di Rovigo.

Obiettivi: nel contesto socio-economico che caratterizza il sistema primario nel territorio, il quadro generale dei fattori strategici di sviluppo evidenzia i seguenti aspetti:

- 1) incremento occupazionale, con l'obiettivo specifico di individuare le prospettive di mantenimento e consolidamento occupazionale tramite interventi mirati a creare nuova occupazione;
- 2) centralità del ruolo dell'impresa nel rispetto della competitività, prestabilendo i seguenti obiettivi specifici:
 - favorire la competitività delle imprese orientate al mercato e in grado di remunerare i fattori produttivi;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- ridurre o impedire l'emarginazione delle imprese non più in grado di rispondere alla sfida del mercato;
 - favorire l'innovazione di processo e di prodotto puntando sul miglioramento della qualità, tramite interventi di tipo economico, strutturale e organizzativo, per permettere di conservare e acquisire la possibilità di essere sul mercato;
- 3) capacità si stimolo svolta dal settore nel trend di sviluppo dell'area polesana, con gli obiettivi specifici di:
- mirare a una riqualificazione delle produzioni orientata ad introdurre nuovi prodotti e ottenere elevata qualità;
 - sostenere un comparto a valle della produzione in grado di svolgere un ruolo trainante sulle strutture agricole;
 - preservare la qualità e la salubrità dei processi produttivi e degli allevamenti anche con il miglioramento igienico sanitario, tramite interventi per incentivare il riconoscimento di attestazioni di tipicità e specialità dei prodotti, la realizzazione di processi di qualità nella fase di produzione e trasformazione, l'innovazione e il potenziamento della molluschicoltura.
- 4) salvaguardia e multifunzionalità ambientale, tutela del territorio e della biodiversità, con gli obiettivi specifici di salvaguardare determinate zone a rilevanza ambientale, conservare e tutelare le risorse ittiche, tramite interventi volti a preservare il patrimonio ambientale del Delta del Po, nonché all'approfondimento di conoscenze tecnico scientifiche e delle sperimentazioni da immettere nel patrimonio ambientale.

La Regione Veneto ha ritenuto importante definire il proprio ruolo rispetto ai patti territoriali cercando, per quanto possibile, di favorirne l'adozione e la riuscita: con questo spirito è stata approvata la legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 «Interventi regionali per i patti territoriali», strumento normativo regionale di accompagnamento dei patti territoriali volto a valorizzare, anche in chiave locale, il ruolo della concertazione e il principio di sussidiarietà. Con la citata legge, la Giunta Regionale può, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa di un Patto territoriale, anche alternativamente tra loro:

- attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal Patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il Patto territoriale;
- prendere in considerazione le iniziative previste dal Patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;
- concorrere al finanziamento di azioni comprese nel Patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti.

Con la legge regionale finanziaria 2003 (n. 3 del 14 gennaio 2003, art. 29) sono state introdotte modifiche alla legge regionale 13/99, al fine di favorire l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione regionale, attraverso l'attuazione in tali aree (qualora ve ne fossero le condizioni) di Intese Programmatiche d'Area, come previste dall'art. 25 della legge



regionale 35/2001 *"Nuove norme sulla programmazione"*: si tratta dunque di iniziative di pianificazione territoriale che trovano i loro presupposti e le loro condizioni preliminari proprio nei patti territoriali. Gli interventi di sostegno sono stati quindi potenziati, prevedendo la possibilità di finanziare programmi di *"animazione istituzionale"* e la formazione di *"piani o programmi di azioni settoriali o plurisetoriali di sviluppo locale"*. Un modello di definizione dei programmi di sviluppo locale che prevede l'attivazione di tavoli di concertazione locale e di momenti di partenariato con la Regione, in parte prefigurato già nel bando 2002 attuativo della legge regionale 13/99, misura *"animazione economica"*.

Il *"Contratto d'area"* è uno strumento operativo concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed eventuali altri soggetti interessati, per realizzare azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare nuova occupazione in territori circoscritti. Le sue finalità prioritarie consistono quindi nella realizzazione di un ambiente economico favorevole ad attirare iniziative imprenditoriali, e nella creazione di nuova occupazione mediante lo stimolo agli investimenti.

Questo istituto costituisce in realtà un'evoluzione dello strumento del Patto territoriale, dal quale differisce principalmente per la possibilità di concentrare gli investimenti in aree più limitate e su iniziative imprenditoriali di minore portata, per l'esclusiva utilizzabilità di zone colpite da gravi crisi occupazionali, e per il maggiore finanziamento erogabile dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).

2.1.2.6. Programmazione economica territoriale

Il processo di programmazione della Regione Veneto, e più in particolare la programmazione economica, così come stabilito dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 40, si fonda sul Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e sui suoi progetti e si articola attraverso il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e gli altri piani settoriali e particolari. L'attuazione del PRS avviene mediante singoli provvedimenti di puntuale esecuzione, avvalendosi degli accordi di programma ed utilizzando il parco progetti.

L'ultimo PRS approvato è quello relativo agli anni 1988 - 1990 (legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6) ma mantiene ancora la sua validità soprattutto se si considerano le modalità applicative del piano.

Particolare attenzione viene posta ai progetti che riguardano il *"fattore uomo"* (salute, professionalità, istruzione, socialità, cultura, etc.), il *"fattore ambiente"* e l'energia. Relativamente a questi ultimi, il PRS pone tra i suoi obiettivi quello di identificare il settore della prevenzione e della difesa dall'inquinamento come un nuovo campo di attività imprenditoriale e afferma che occorre coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo economico; al proposito ricorda come il settore elettrico, per il ruolo strategico che svolge e per la sua forma organizzativa, si presti alla adozione sperimentale di numerose innovazioni tecnologiche, volte comunque a raggiungere un obiettivo di riduzione dell'impatto ambientale.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



In merito a tale punto il PRS, ancorché emanato nel 1989, delineava una collaborazione tra Enel, Enti locali, Aziende Municipalizzate e Autoproduttori, finalizzata a favorire la costruzione di impianti sperimentali a tecnologie emergenti (utilizzo di biomasse, combustibile derivato dai rifiuti e cogenerazione) e l'utilizzazione del calore residuo delle centrali termoelettriche per l'acquacoltura e l'agritermia. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, relativamente alla Centrale di Porto Tolle, già nel 1989 veniva segnalata l'esigenza di attuare interventi che riducessero il *"suo carico inquinante da realizzarsi in tempi brevi"* (punto 8.1.3, art. 2, legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6); per contro nello stesso documento veniva evidenziata l'esigenza di installare nuova potenza per la generazione di energia elettrica.

Occorre comunque sottolineare che da allora la situazione energetica nazionale ha subito sensibili modificazioni che pongono l'attuale scenario al di là di ogni precedente previsione.

Infine si segnala che il PRS introduceva un *"Progetto Ambiente"* che ha avuto sviluppi applicativi successivi in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti ed il comparto delle acque.

2.1.2.7. Parchi e riserve naturali

La Regione Veneto, al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, con la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha dettato le nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

Con la suddetta legge vengono individuate le diverse tipologie di aree protette e precisamente:

- Parchi naturali regionali

Costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico e ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica ed a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

- Riserve naturali regionali

Costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico - ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.

- Zone di protezione e di sviluppo controllato e zone di pre parco

Nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre - parco), nelle quali sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella



legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.

Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:

a) Zone di riserva naturale regionale generale

Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore.

b) Zone di riserva naturale regionale speciale

Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio e antropologi.

c) Zone a destinazione silvo - pastorale o agricola

Si applica il regime di riserva naturale generale. è consentito l'esercizio, sia a cura dell'ente gestore che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forma compatibile con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.

d) Zone di penetrazione

Aree che, a causa di insufficiente ricezione logistica esterna al parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

L'individuazione del parco o della riserva è fatta dagli Enti locali nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.

Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite viene redatto un piano ambientale. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica. Nell'**allegato 2.1.2.7** viene descritto il Parco Regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36.



La Regione Veneto ha 92.914,65 ettari di territorio protetto, il 5% circa della superficie regionale.

I parchi presenti nella Regione sono:

Parchi Nazionali

- Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Parchi Regionali

- Parco dei Colli Euganei
- Parco del Delta del Po
- Parco delle Dolomiti d'Ampezzo
- Parco del Fiume Sile
- Parco della Lessinia

Riserve Regionali

- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi
- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare

Riserve Naturali Statali

- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia
- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanella
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda

Zone Umide

- Valle Averno

Secondo la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, nelle zone individuate per tutte le tipologie di parco si applicano i seguenti divieti:

- apertura di nuove strade, a eccezione di quelle a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
- esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- riduzione a coltura dei terreni boschivi;
- movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
- apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
- esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;
- interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
- interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche;
- introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a 5 cavalli effettivi;
- uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;
- abbandono dei rifiuti;
- altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla legge regionale.

Restando ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici, si applicano altresì, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni, le prescrizioni individuate tra quelle di seguito elencate:

- sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
- tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;
- sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a $0,001 \text{ m}^3/\text{m}^2$, e comunque non oltre i 1.300 m^2 di altitudine;
- per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione d'uso;
- non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

Il Presidente della Giunta Regionale, in casi eccezionali, può autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite, sentita la Comunità Montana o, per i territori non classificati montani, il Comune e la Commissione Tecnica Regionale.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3. Pianificazione regionale di settore

2.1.3.1. Tutela della risorsa idrica nella pianificazione regionale e di bacino

In **allegato 2.1.3.1/I** si riporta una sintesi del quadro normativo.

Il *"Piano Regionale di Risanamento delle Acque"* della Regione Veneto (PRRA), è stato emanato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 962 del 1 settembre 1989, quale adempimento fondamentale alla legge 319/76, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"*, che ne definiva i contenuti e le finalità.

Obiettivo dichiarato del piano è il risanamento *"calibrato"* della rete idrografica, ovvero *"il recupero e la protezione dell'ambiente idrico, compatibili con le valutazioni sociali ed economiche complessive"*.

Obiettivo fondamentale è la definizione dei limiti di accettabilità degli scarichi di pubbliche fognature e per insediamenti civili che non recapitano in fognatura, per zone omogenee di protezione, tenuto conto dello stato qualitativo del recettore e del carico inquinante.

La rete idrografica veneta viene inquadrata per fasce territoriali omogenee:

- fascia montana e collinare (dolomiti del Bellunese, zone alpine e collinari lato Nord);
- fascia di ricarica degli acquiferi nell'area pedemontana (conoidi alluvionali uscenti dai bacini montani fino alla linea delle risorgive, alta zona alluvionale della pianura veneta);
- fascia di pianura, degradante verso la linea di costa con quote anche depresse rispetto al livello del mare. Qui, in quasi tutta la Provincia di Rovigo, il deflusso delle acque meteoriche avviene prevalentemente con sollevamento meccanico delle stesse nei fossi e negli scoli di bonifica artificiali;
- fascia costiera (tra le foci del Tagliamento e del Po di Levante, collegate dalla linea navigabile), ove il regime dei corsi d'acqua è direttamente influenzato dalle oscillazioni di marea e la qualità delle acque costiere dagli apporti inquinanti ed eutrofizzanti della rete idrografica.

Sono poi individuate le diverse aree di foce in Adriatico, terminali di distinti sistemi idrografici:

- Fiume Tagliamento
- Porto di Baselenghe
- Porto di Falconera
- Foce del Livenza
- Foce del Piave
- Foce del Sile
- Porti di San Nicolò, Malamocco e Chioggia
- Foce del Brenta



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- Foce dell'Adige
- Foce del Po di Levante (tratto terminale del collettore idroviario dell'area centrale padana, con origine nel Mantovano)
- Delta del Po (quattro rami settentrionali e ramo del Po di Goro che separa le Province di Rovigo e Ferrara).

Attualmente la normativa nazionale nel settore della tutela delle acque è inquadrata nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, entrato in vigore in data 14 giugno 1999 e poi modificato dal decreto legislativo 258/00.

Il decreto legislativo recepisce i nuovi principi comunitari sulla tutela delle acque che si identificano con il principio di tutela integrata del corpo recettore e delle acque aventi specifica destinazione, piuttosto che dettare una omogenea parametrizzazione delle sostanze che si immettono nel corpo recettore.

Vengono identificati gli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione d'uso dei corpi idrici, ai quali le Regioni devono riferirsi per definire la classe di qualità da attribuire a ciascun corpo idrico significativo e per stabilire i piani di tutela delle acque e la disciplina degli scarichi.

La suddetta nuova legislazione sull'inquinamento idrico, abroga e modifica numerose norme precedenti, tra cui la legge 319/76 (Legge Merli).

Nel citato PRRA, la Regione Veneto, per quanto attiene la disciplina degli scarichi, fa evidentemente riferimento alla legge 319/76 e, ad oggi, non ha ancora dato seguito al decreto legislativo 152/99.

In attuazione del decreto legislativo 152/99 che, tra l'altro, regola le modalità di campionamento, la Giunta Regionale ha comunque deliberato la revisione del *"Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto"* (PRQA) relativo alle acque superficiali e correnti, con atto n. 1525 dell'11 aprile 2000.

Quanto sopra sulla base di un decreto di Giunta Regionale che affidava all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV) il compito di proporre l'aggiornamento e la revisione del suddetto piano ogni qualvolta se ne presentasse la necessità sulla base dell'emanazione di nuove normative.

In **allegato 2.1.3.1/II** si riporta un articolo estratto dal sito dell'ARPA Veneto sulla prima classificazione della qualità dei corsi d'acqua del Veneto (anni 2001 e 2002).

Con legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali (ATO) ed è stato istituito il servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli) e del principio di autonomo approvvigionamento idropotabile, modificando quanto precedentemente indicato dal PRRA del 1989.



Nella Regione Veneto gli ATO di gestione del servizio integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) sono otto, tra cui quello denominato "Polesine", comprendente l'area di Porto Tolle, con 52 Comuni di cui 50 in Provincia di Rovigo, per un totale di 248.000 abitanti residenti e 431.000 abitanti equivalenti di origine industriale. Si tratta di un'area a rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 349/86, per vulnerabilità all'inquinamento e predisposizione ai fenomeni di eutrofizzazione.

In **allegato 2.1.3.1/III** si riporta una scheda estratta dal sito della Regione Veneto.

Nell'ATO l'Autorità d'Ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio svolto da uno o più gestori autonomi, secondo convenzione di affidamento della durata massima di 4 anni. Ente coordinatore della Conferenza d'Ambito del Polesine, luogo di consultazione degli Enti locali ricadenti nell'ATO, è la Provincia con più abitanti. In tale sede deve essere decisa la forma di cooperazione prevista, tramite consorzio o su convenzione.

Nello "Schema Previsionale e Programmatico" per il triennio 1997-99 dell'Autorità di Bacino del Po, redatto ai sensi dell'art. 31 della legge istitutiva 183/89, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità di intervento ed è stata costituita la struttura tecnico-operativa, attivando alcuni strumenti a supporto delle attività di pianificazione, quali il "Progetto Po" e il sistema di monitoraggio della spesa.

Il "Piano Stralcio PS45" per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, all'eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione, è stato il primo passo per l'approvazione del "Piano di Assetto Idrogeologico".

Il PS45, redatto ai sensi della legge 22/94 recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", è stato poi seguito nel febbraio 1996 dal "Piano Stralcio delle fasce fluviali", strumento per la delimitazione della Regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (a fini insediativi, agricoli e industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali.

Il parere di competenza regionale in merito al Piano Stralcio delle fasce fluviali è stato deliberato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 30 aprile 1997. L'ambito di applicazione interessa la sola asta del fiume Po dal confine regionale all'incile del delta, con diversi Comuni della Provincia di Rovigo, ma non Porto Tolle.

Altro Piano Stralcio di interesse è quello per il controllo dell'Eutrofizzazione (PSE), adottato in schema dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino in data 31 gennaio 2001, ove si indicano criticità e linee di intervento per la riduzione del carico di nutrienti (fosforo e azoto) confluenti nel Po e sversati in Adriatico.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Con deliberazione del comitato istituzionale n. 20 del 26 aprile 2001 viene aggiornato il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il "*Piano di Assetto Idrogeologico*" (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, assieme a vari provvedimenti ad esso collegati, raccoglie i contributi precedenti in un piano organico di mappatura delle zone di rischio, introducendo vincoli d'uso, e programmando gli interventi di messa in sicurezza, a carattere sia estensivo che puntuale, con sistemazione dei versanti e manutenzione delle opere di difesa.

Ferme restando le prescrizioni immediatamente vincolanti (fasce fluviali e grandi dissesti già delimitati), per quanto riguarda le disposizioni attuative del piano nel caso di piccoli dissesti e situazioni più specificatamente da valutare, spetta alle Regioni proporre eventuali necessarie proposte di aggiornamento, rinviando alle Amministrazioni comunali interessate gli accertamenti puntuali e il confronto tra le previsioni dei propri strumenti di pianificazione urbanistica in vigore, le effettive condizioni di dissesto e le situazioni rappresentate nel piano con l'atlante dei rischi idraulici e idrogeologici.

Il piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con:

- il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS 45);
- il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF);
- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267), in taluni casi precisandoli e adeguandoli al carattere integrato e interrelato richiesto al piano di bacino.

Nel PAI l'intera area del Delta del Po, e dunque il sito della Centrale di Porto Tolle, è esclusa da prescrizioni e vincoli in attesa di una specifica separata deliberazione.

Con delibera n. 26/2001 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, è adottato il "*Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po*". Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico dell'ambito territoriale del Piano stesso.

Il PAI Delta persegue l'obiettivo di garantire al territorio interessato un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi.

In attesa dell'entrata in vigore del PAI Delta, sono state adottate misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art.17, comma 6bis, della legge 183/1989.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Il Progetto di PAI Delta contiene l'estensione della delimitazione e della regolamentazione delle fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) ed al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), al sistema idrografico a valle dell'incile del Po di Goro.

Le Regioni convocano una Conferenza programmatica, alle quali partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

La Conferenza programmatica esprime un parere sul Progetto di Piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002 avente per oggetto la *"Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici"* viene stabilito che ogni nuovo strumento urbanistico, ovvero variante al vigente strumento urbanistico generale deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che, tenuto conto dei criteri generali contenuti nei P.A.I., riporti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare. Inoltre l'eventuale normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà prevedere specifiche norme espressamente volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

L'approvazione dello strumento urbanistico resta subordinata all'acquisizione del parere della competente autorità idraulica.

I 3.175 Comuni del bacino del Po vengono classificati in base a quattro classi di rischio di dissesto idrogeologico. Sono stati calcolati dapprima i valori di pericolosità compresi fra 1 e 4 (P1 moderata, P2 media, P3 elevata, P4 molto elevata), per ognuna delle 5 tipologie di dissesto (attività di trasporto di massa sulle conoidi, esondazioni, dissesti lungo le aste, frane, valanghe). L'inviluppo delle 5 pericolosità di base compone e definisce, a livello comunale, la pericolosità complessiva.

Analoga procedura è stata applicata per il rischio, definito come prodotto della pericolosità P per il danno D (risultante dal prodotto del valore economico per la vulnerabilità V). Si perviene, in tal modo, alla rappresentazione cartografica denominata carta del rischio idraulico e idrogeologico, che costituisce una rappresentazione sintetica dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici.

La delimitazione delle fasce fluviali in tre gruppi completa quella individuata nell'ambito del Piano Stralcio delle fasce fluviali:

- la *"Fascia A"* o *"Fascia di deflusso della piena"*, è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- la "Fascia B" o "Fascia di esondazione", esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;
- la "Fascia C" o "Area di inondazione per piena catastrofica", tipica del tratto finale del delta, è costituita dalla porzione di territorio esterna alle precedenti, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

La legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istituisce le Autorità di Bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale, tra cui il bacino del Po, bacino idrografico su cui insiste l'area di Porto Tolle.

Il bacino del Po si estende su sette regioni e raccoglie le acque di un territorio che va dal Monviso al Delta del Po.

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (art.17, comma 1, legge 183/89).

Lo schema metodologico e il programma operativo generale del Piano di Bacino del Fiume Po, sono stati delineati nello Schema approvato dal Comitato Istituzionale nel dicembre 1994.

I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dall'articolo 3 comma 1, e dall'articolo 17 comma 3, della legge 183/89, che rendono conto della molteplicità e della complessità delle materie da trattare e della portata innovativa del piano.

Il legislatore ha comunque previsto una certa gradualità nella formazione del piano e altri strumenti pianificatori per la risoluzione di problemi urgenti e prioritari: gli schemi previsionali e programmatici, i piani stralcio e le misure di salvaguardia.

Gli schemi previsionali e programmatici e le misure di salvaguardia sono atti preliminari a validità limitata nel tempo per l'individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore dell'assetto del territorio, con riferimento alla difesa del suolo. I piani stralcio sono atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze.

All'adozione del piano di bacino tali precedenti disposizioni sono integrate e coordinate in un quadro unitario per l'intero territorio e per le materie di pertinenza. L'approvazione dei piani di bacino con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4 della legge 183/89) è preceduta dall'adozione, da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino, di schemi di piano, secondo l'iter procedurale stabilito dall'art.18 della legge 183/89, che prevede una fase di pubblicizzazione e consultazione con coinvolgimento delle Regioni territorialmente interessate.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.2. Valutazione della sicurezza idraulica per fenomeni di piena del fiume Po.

Sulla base delle conoscenze derivanti dagli studi propedeutici alla redazione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta), adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 18 dicembre 2001, l'Autorità di Bacino del fiume Po, con nota del 6 marzo 2003, nell'ambito dell'istruttoria relativa al precedente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di adeguamento ambientale con alimentazione a orimulsion della Centrale di Porto Tolle, chiedeva al proponente una serie di valutazioni in merito al sistema difensivo arginale della centrale.

In data 15 maggio 2003 e in data 2 febbraio 2004, Enel provvedeva a trasmettere i chiarimenti richiesti; in particolare veniva trasmessa la relazione "*Analisi del rischio residuale per inondazioni del sito della Centrale di Porto Tolle*", riportata in **allegato 2.1.3.2/I**. Con nota del 5 aprile 2004, l'Autorità di Bacino del fiume Po arrivava alla conclusione che l'adeguamento proposto fosse "*compatibile con le condizioni di rischio evidenziate in ragione dei margini di sicurezza garantiti dalle caratteristiche strutturali della centrale e delle opere accessorie così come rappresentate*".

Nella relazione presentata all'Autorità di Bacino del fiume Po, sono state valutate le condizioni di rischio idraulico della centrale in relazione a vari scenari di inondazione conseguenti alla tracimazione e al collasso arginale per piene con tempi di ritorno pari a 200 e 500 anni. Lo studio ha evidenziato che gli argini esistenti, la cui sommità è posta a + 4,00 m s.l.m., garantiscono un franco di sicurezza superiore al metro anche in caso di piene con $Tr = 500$ anni e un livello di marea allo sbocco pari a +2,05 m s.l.m.. Per l'ipotesi di collasso arginale sono stati esaminati tre diversi possibili scenari; in due casi su tre la centrale verrebbe interessata da allagamenti che comunque non ne pregiudicherebbero la funzionalità non essendo interessate da questi le opere primarie di produzione. Nel terzo caso, collasso dell'argine a fiume dell'isola di Polesine Camerini, la relazione dimostra che l'estensione dell'isola e la presenza di manufatti, come le strade, fungeranno da mitigatori dell'effetto erosivo delle acque, garantendo così la tenuta dell'argine di seconda linea che divide la centrale dall'isola e di conseguenza la non allagabilità della centrale stessa. In tutti i casi viene garantita l'accessibilità all'impianto mediante la viabilità ordinaria.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.3. Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti

Con il "*Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi*" (approvato con deliberazione n. 597 del 29 febbraio 2000), la Regione Veneto risponde all'esigenza di completare il processo di aggiornamento della programmazione regionale in materia di rifiuti, sulla base della nuova normativa nazionale.

Seppur il quadro normativo nazionale non sia ancora del tutto completo, l'importanza della materia in oggetto è tale da richiedere la definizione immediata di alcuni indirizzi che, in via preliminare, supportino l'operato dello stesso pianificatore pubblico (Regione e Province), dei produttori di rifiuti e dei gestori degli impianti di smaltimento e recupero.

Il "*Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali*", come nelle competenze regionali in materia di pianificazione di settore, si pone, tra l'altro, i seguenti obiettivi:

- formulare, a fronte degli obiettivi generali dettati dalla normativa nazionale, obiettivi ragionevoli per la Regione Veneto rispetto alla riduzione nella produzione di rifiuti non urbani, al loro riutilizzo e recupero, quindi al minimo ricorso allo smaltimento finale in discarica;
- stimare, sulla base degli obiettivi e della domanda di recupero e smaltimento, il fabbisogno di impianti da approvare ed autorizzare nella Regione Veneto.

Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, si vieta il rilascio di nuove autorizzazioni ed il rinnovo delle autorizzazioni in scadenza per lo smaltimento delle tipologie di rifiuti per cui la potenzialità degli impianti di recupero in esercizio nella Regione sia in grado di soddisfare il fabbisogno regionale annuo.

In conformità a quanto prospettato dal decreto legislativo 22/97, è consentito pertanto smaltire in discarica i seguenti rifiuti:

- rifiuti inerti;
- rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'Allegato B decreto legislativo 22/97;
- rifiuti per i quali la potenzialità di impianti di recupero in esercizio nel territorio regionale non è sufficiente a soddisfare le esigenze della produzione dei rifiuti stessi.

Secondo il piano regionale, che si riferisce ai dati pervenuti con i Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) degli anni 1995 e 1996, le quantità di rifiuti speciali sottoposte a trattamento in impianti localizzati nel Veneto è la seguente:



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Trattamento	1995	1996
Depurazione chimico-fisico biologica	789.990	736.950
Incenerimento	168.670	167.555
Recupero di materiale ⁽¹⁾	77.325	487.075
Recupero di energia	55	3.050
Inertizzazione	22.488	42.931
Altri ⁽²⁾	1.383.838	1.312.540

⁽¹⁾ Comprende i trattamenti di recupero di materiale, di compostaggio e di riutilizzo.

⁽²⁾ Comprende i trattamenti di disidratazione; sterilizzazione; selezione/cernita; misto (i rifiuti subiscono più di un tipo di trattamento); non disponibile (tipo di trattamento non specificato nelle denunce MUD).

Come si vede oltre il 50% dei rifiuti risulterebbe trattato con tecnologie esclusivamente propedeutiche allo smaltimento finale.

Tra le attività propedeutiche allo smaltimento, viene messo in evidenza il trattamento di inertizzazione, per la riduzione della pericolosità dei rifiuti, dove dal 1995 al 1996 la quantità di rifiuti sembra essere raddoppiata.

In applicazione del principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 22/97, e al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti, secondo il piano, i nuovi impianti di inertizzazione di rifiuti speciali possono essere realizzati esclusivamente nel medesimo sito in cui sono in esercizio discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle di seconda categoria, tipo A, e al solo fine del conferimento dei rifiuti inertizzati nella medesima discarica.

Per quel che riguarda il recupero di energia si ritiene che l'incremento della quantità trattata possa essere attribuibile congiuntamente allo sviluppo di nuovi impianti e alla presa di coscienza degli operatori che già lo effettuavano, con conseguente corretta dichiarazione nel MUD.

Dall'esame dei dati numerici, in particolare, si nota come le quantità di rifiuti avviati al recupero di materiale e di energia sia aumentata considerevolmente dal 1995 al 1996, presumibilmente per l'assenza di una chiara legislazione in merito ai recuperi fino all'inizio del 1995.

Si ritiene che tale tendenza sarà comunque confermata ampiamente anche dall'analisi dei dati relativi agli anni successivi, in accordo con la filosofia che considera prioritario il trattamento di recupero in alternativa allo smaltimento.

In questo quadro ben si inserisce il programma di aumento della quantità di rifiuti destinati a recupero dalla Centrale di Porto Tolle secondo gli obiettivi documentati nel Sistema di Gestione Ambientale.

Nella tabella successiva vengono riassunti i risultati derivanti dal calcolo del fabbisogno previsto dalla Regione per la fine dell'anno 2005, per le diverse tipologie di impianto considerate:



Trattamento	Fabbisogno (t)	Surplus (t)
Recupero di materia rifiuti speciali	634.581	
Recupero di energia rifiuti speciali	69.278	
Recupero di materia residui (in autorizzazione semplificata)		5.901.205
Recupero di energia residui (in autorizzazione semplificata)		403.880
Chimico fisico biologico		1.218.762
Incenerimento di liquidi e solidi		82.141

Dai dati presentati nel piano regionale di gestione dei rifiuti speciali del 2000, sono emersi i seguenti 6 settori produttivi, risultati di particolare rilievo per la produzione dei rifiuti speciali:

- produzione di energia termoelettrica;
- estrazione e segazione del marmo;
- fonderie;
- rivestimento dei metalli;
- industria conciaria;
- produzione di rifiuti inerti;
- industria saccarifera.

Il settore "Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua calda" è responsabile della produzione di 43.178 t (dato 1996) di rifiuti speciali, la classe più rappresentativa è quella della produzione e distribuzione di energia elettrica.

Nella produzione di energia di origine termoelettrica con desolficatori il quantitativo preponderante di rifiuti è costituito dal gesso, una quota sensibile è inoltre rappresentata dalle ceneri di combustione.

Le attuali modalità di conferimento del gesso, prevalentemente fuori Regione dovrebbero modificarsi, con minore movimentazione di prodotto, per la nascita anche in Veneto di aziende per la produzione di manufatti tipo cartongesso.

Per quel che riguarda le ceneri, le percentuali di riutilizzo sono indicate in media pari all'80%, anche se possono variare sulla base dei contratti che Enel e gli altri produttori concludono con i principali riutilizzatori, ovvero i produttori di cemento e di calcestruzzo.

In linea teorica, l'intera produzione di ceneri, e quindi anche il restante 20%, potrebbe essere riutilizzata.

Per quel che riguarda specificatamente la Centrale di Porto Tolle attualmente le categorie di rifiuto potenzialmente producibili sono le seguenti:



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Destinazione	Tipo	Classificazione
---------------------	-------------	------------------------

Discarica autorizzata	Rifiuti urbani misti	non pericoloso
	Vetro	
Recupero / discarica	Altri tipi di plastica	
	Altri tipi di isolanti	
Recupero di materia	Rivestimenti e refrattari inutilizzabili	
	Fanghi da trattamento effluenti	
	Ceneri pesanti	
	Imballaggi in legno	
	Legno	
	Misti da costruzioni e demolizioni	
	Ferro e acciaio	pericoloso
	Alluminio	
	Cavi	
	Altro materiale elettronico fuori uso	

Discarica autorizzata	Trasformatori con PCB	pericoloso
	Altri rifiuti oleosi	
Recupero energetico	Materiali isolanti contenenti amianto	
	Materiali con mercurio	
	Vernici con solventi organici non alogenati	
	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti con mercurio	
	Oli isolanti di trasmissione calore esauriti ed altri liquidi con PCB PCT	
	Altri rifiuti oleosi con PCB PCT	
ConSORZI obbligatori	Materiale da pulizia serbatoi di stoccaggio oli	
	Altri oli da circuiti idraulici	
Recupero di materia	Accumulatori al piombo	
	Oli di trasmissione ed ingrassaggio non contenenti componenti organici clorurati	
	Ceneri leggere da olio	

Ogni rifiuto è classificato all'origine con codice CER su apposito modulo dal responsabile dell'attività che lo ha prodotto, e stoccato separatamente nei depositi di destinazione.

Le modifiche proposte porteranno ad una diversa composizione qualitativa e quantitativa dei rifiuti da processo, come meglio definito nel seguito.
La novità sostanziale sarà data dalla notevole produzione di gesso con l'introduzione del sistema di desolforazione dei fumi e di ceneri derivanti dalla combustione del carbone e dai processi di abbattimento con i filtri a manica.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Tra le iniziative specificatamente indicate dal piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, dirette a favorire la riduzione della produzione e il riutilizzo-riciclaggio, ne riportiamo alcune di competenza dei gestori dell'impianto:

- recupero del gesso prodotto nell'impianto di desolforazione dei fumi;
- riutilizzo delle ceneri leggere derivanti dalla combustione del carbone nell'industria dei cementi e dei calcestruzzi;
- riutilizzo delle ceneri pesanti derivanti dalla combustione del carbone in sottofondi stradali;
- incentivazione degli esecutori delle opere per incoraggiare l'impiego di calcestruzzi prodotti ottenuti impiegando ceneri di combustione, compatibilmente con i requisiti di carattere tecnico, richiesti per la realizzazione dei manufatti.

Per la parte di competenza della pubblica amministrazione:

- nei contratti di appalto di opere pubbliche e nei contratti di affidamento di lavori nei quali si prevede l'impiego di calcestruzzi, inclusione di apposite clausole che obblighino l'esecutore a fare ricorso, per quota parte da definire, a calcestruzzi realizzati anche con ceneri provenienti da centrali termoelettriche;
- nei capitolati d'appalto inerenti opere regionali potrebbe essere previsto l'impiego di calcestruzzi prodotti facendo ricorso alle ceneri purché con caratteristiche tecniche, compatibili all'utilizzazione.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Con la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 *“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”*, la Regione Veneto ha provveduto a:

a) dare organica attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 *“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”*, e successive modificazioni;

b) individuare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplinare il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle Province ed ai Comuni.

In tal senso la legge tende a riordinare la legislazione regionale in materia, favorendo la riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali, nel rispetto dei principi di riduzione dell'impatto ambientale assunti dall'Unione Europea e promuovendo sistemi di gestione unitaria dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

La legge regionale 3/00 prevede la redazione dei seguenti piani:

- Piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani (art.8)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (art.10)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art.11)
- Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate (art.12)

Il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani è stato adottato dal Consiglio Regionale del Veneto nella seduta del 22 novembre 2004 con deliberazione n. 59.

In esso è stata recepita la legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 (articolo 13, comma 4), con l'adozione del piano dei rifiuti urbani di cui al D.G.R. n.451 del 15 febbraio 2000 e al D.G.R. n. 3616 del 28 novembre 2003 (Piano per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

Il Piano regionale dei rifiuti urbani è articolato nei seguenti elaborati:

- relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente;
- normativa generale;
- criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- criteri per l'organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
- criteri per l'individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi a impianti adatti allo smaltimento;
- criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio.

Prima dell'approvazione del piano regionale il territorio provinciale di Rovigo risultava organizzato in un unico bacino d'utenza in cui operava l'Ente di Bacino RO 1 costituito nel 1997.

Dopo l'approvazione è prevista la gestione unitaria dei rifiuti da realizzarsi all'interno di un unico Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.), coincidente con il territorio provinciale nel quale opererà l'Autorità d'Ambito (AdA).

Il piano conferma l'organizzazione della Provincia di Rovigo in un unico bacino (Bacino ROVIGO con codice bacino BAC R01), cui appartengono tutti i Comuni della Provincia.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



La discarica di Porto Tolle (Bacino R01-A.T.O. e Sub A.T.O. RO/sub 3), in conformità al piano, risulta esaurita.

Nel territorio provinciale le discariche attualmente in esercizio sono site in Comune di S.Martino di Vanzago e di Villadose, le quali risultano sufficienti a garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti per almeno i prossimi 10 anni.

In data 18 dicembre 1998, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia e l'Enel per l'utilizzo di CDR nella Centrale termoelettrica di Fusina.

Nel 2000, tale sottoscrizione, così come previsto dalla legge regionale 3/2000, si è tradotta in un provvedimento regionale di autorizzazione che ha definito le procedure da seguire in un anno di sperimentazione, i cui risultati hanno evidenziato che, a fronte di diverse quantità di CDR avviato in co-combustione con il carbone, corrispondono emissioni e inquinanti notevolmente inferiori alle soglie normative di riferimento.

Attualmente è vigente il provvedimento in cui è stata rinnovata la sperimentazione.

L'impianto di produzione di energia da C.D.R. è ubicato nel Comune di Venezia (Bacino/VE2-A.T.O. e sub A.T.O.VE/cog2) nel sito di proprietà di Enel, con una potenzialità autorizzata fino a 9 t/ora.

Il "*Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata*" è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 157 del 25 gennaio 2000, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 12 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Nel Comune di Porto Tolle il piano individua uno dei siti cui dare priorità per l'intervento di bonifica. Si tratta di due discariche per RSU, per un volume inquinato stimato di circa 20.000 metri cubi, su cui si propone un intervento di rimozione.

Il "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*" è stato adottato dalla Giunta con deliberazione n. 597 del 29 febbraio 2000, predisposto in attuazione degli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3.

Gli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, sono i seguenti:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti speciali prodotti;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti per i diversi settori produttivi e i principali poli di produzione;
- dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- definire, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 22/97, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorirne la riduzione della movimentazione, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali riporta:

- la normativa di attuazione;
- la relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
- la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari sulla base del principio di prossimità.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.4. Tutela e risanamento dell'atmosfera

L'approvazione da parte del Consiglio Regionale del *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"*, con deliberazione n.57 dell'11 novembre 2004, soddisfa gli obblighi di programmazione territoriale previsti dal DPR 203/88.

Il Decreto Legislativo 351/99 *"Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente"* assegna alla Regione il compito di valutare preliminarmente la qualità dell'aria secondo un criterio di continuità rispetto all'elaborazione del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria, al fine di individuare le zone del territorio regionale a diverso grado di criticità in relazione ai valori limite previsti dalla normativa in vigore per i diversi inquinanti atmosferici.

Ad integrazione delle aree individuate ai sensi del D.Lgs 351/99, la Regione Veneto, in base ai dettami dell'art. 4 del DPR 203/88, individua ulteriori aree da risanare e soggette a particolari interventi di tutela.

L'area del Delta del Po rientra tra queste aree, essendo una zona di notevole importanza per la presenza del Parco Regionale del Delta del Po, istituito con legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, su un'estensione di circa 12.000 ettari.

L'area della Centrale termoelettrica di Porto Tolle non viene considerata di pertinenza del parco.

Una valutazione della qualità dell'aria in base alle indicazioni del decreto legislativo 351/99, è presentata dalla Regione Veneto, in forma preliminare, nel documento di programmazione che attiene al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, unitamente ad una prima identificazione e classificazione delle zone del territorio regionale che presentano un livello di criticità diversificata rispetto alla qualità dell'aria.

La revisione della zonizzazione da parte della Regione Veneto e l'eventuale identificazione di nuove zone si basa essenzialmente sulla valutazione dei seguenti elementi:

- superamenti dei valori limite indicati dal decreto 60/2002 per SO₂, NO₂, CO e O₃ e registrati nel quinquennio 1996-2001 e per PM10, benzene e IPA registrati nel triennio 1999 – 2001, a partire dai rilevamenti di un insieme significativo di stazioni di misura fisse e mobili afferenti alla rete di monitoraggio della qualità dell'aria presente nel territorio regionale (gestita da ARPAV);
- presenza di zone del territorio con più di 250.000 abitanti e/o di aree densamente popolate;
- caratteristiche dell'uso del suolo.

In base ai superamenti sia del valore limite sia della soglia di allarme, riscontrati dall'analisi dei dati delle varie postazioni di misura, sono state individuate quattro categorie di aree a differente grado di criticità: zona A, zona B, zona C e zona D per le quali la Regione Veneto prevede



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



l'applicazione di precisi provvedimenti, azioni dirette e integrate per il miglioramento della qualità dell'aria.


Il Comune di Porto Tolle, all'interno del quale ricade la centrale omonima, non ricade in nessuna delle suddette aree critiche.

Dal momento che, però, la zonizzazione del territorio regionale non può essere condotta solo attraverso tali verifiche puntuali e non essendo ancora disponibile un inventario delle emissioni, sono stati presi in considerazione, ai fini della zonizzazione anche altri criteri territoriali, cui si accennava prima, come il numero degli abitanti, la densità di popolazione e la localizzazione delle aree produttive di maggiore rilievo.

L'effetto delle aree produttive non è stato considerato nell'individuare le zone infatti, tali aree sono state identificate come zone A, individuando per ciascuna di esse le azioni da intraprendere per la riduzione delle specifiche emissioni.

Di seguito sono rappresentati i principali ambiti produttivi presenti sul territorio regionale:

- l'area del polo industriale di Marghera;
- l'area del polo conciario;
- l'area dei cementifici (Comuni di Este e Monselice);
- l'area del Delta del Po;
- il distretto del mobile trevigiano (Mottense-Opitergino-Quartiere del Pieve);
- il distretto del mobile veronese (Bovolone-Cerea).



I criteri adottati per la definizione delle zone A, B e C, effettuata rispetto ad ogni singolo parametro, sono quelli indicati nell'art.5 del decreto legislativo 351/99, per la stessa area, dunque, la Regione Veneto prevede piani e azioni differenti a seconda della criticità accertata per ciascun inquinante.



Per quanto riguarda il monossido di carbonio e il biossido di zolfo, la valutazione preliminare effettuata porta a ritenere che non ci siano sul territorio regionale zone a rischio di superamento degli standard di qualità.

Dalla lettura delle mappe riportate nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera indicanti, per ogni inquinante, le aree appartenenti alle zone A, B e C si evince che l'area all'interno della quale ricade la Centrale di Porto Tolle appartiene alla zona C, ossia un'area a basso rischio di superamento dei valori limite per la quale sono comunque previste misure utili al contenimento degli inquinanti atmosferici.

La Centrale di Porto Tolle rimane, ad ogni modo, appartenente alle aree individuate dal piano come zone industriali per le quali sono previsti particolari interventi di tutela.

Infatti, attraverso la valutazione preliminare della qualità dell'aria ed altri elementi conoscitivi, sono state individuate anche le aree del territorio regionale che per caratteristiche produttive e di traffico veicolare ad esse connesse, sono state ritenute a rischio di superamento dei valori limite per più inquinanti.

Le aree industriali individuate dalla Regione sono state pertanto classificate come "zone A" dove si applicano tutte le "misure di carattere generale", le "azioni integrate" e le "azioni dirette" previste dal Piano.

Per l'area del Delta del Po, all'interno della quale si trova la Centrale termoelettrica di Porto Tolle, che produce il 50% dell'energia elettrica regionale, sono previste una serie di azioni specifiche derivanti dal protocollo d'intesa stipulato tra Enel e Regione Veneto in data 24 marzo 2003, in base al quale Enel si impegna, fra le altre iniziative, ad intervenire sulla esistente rete di monitoraggio della qualità dell'aria, con installazione di misuratori in continuo per gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri nelle centraline già attive, ed integrandola con nuove postazioni nei punti individuati come quelli di massima ricaduta. Si impegna anche a realizzare un progetto di biomonitoraggio e a comunicare periodicamente i dati delle misure di qualità dell'aria agli Enti locali.

Occorre precisare che le azioni specifiche previste dal piano sulla centrale di Polesine Camerini dell'Enel hanno come riferimento la favorevole valutazione di compatibilità ambientale sul progetto di conversione a orimulsion dell'impianto (limiti alle emissioni specifiche e massiche).

Ai fini della verifica del piano regionale è previsto, entro il 31 marzo di ciascun anno, che l'ARPAV trasmetta alla Segreteria regionale per l'ambiente una valutazione dettagliata sull'andamento annuale delle concentrazioni degli inquinanti misurati dalle centraline fisse e mediante campagne di controllo specifiche, in tutto il territorio regionale specificatamente per le zone A e B individuate nel piano valutando anche gli eventuali scostamenti dagli obiettivi e, più in generale, il rispetto della normativa.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.5. Tutela dall'inquinamento acustico

La legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 *"Norme in materia di inquinamento acustico"*, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, richiede ai Comuni di provvedere entro sei mesi ai piani di classificazione acustica del territorio. I criteri per una omogenea zonizzazione del territorio regionale sono stati già forniti alle Amministrazioni comunali del Veneto con Delibera di Giunta del 21 settembre 1993 e di cui la Regione Veneto si propone una revisione aggiornata, a seguito della quale gli stessi Comuni sono chiamati a verificare la conformità di quanto già pianificato, adeguandosi entro i successivi dodici mesi.

La legge 21/99 indica le modalità di stesura dei piani di risanamento da parte dei Comuni, con il supporto dell'ARPAV, e del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

Nel corso degli anni è stata promossa dall'ARPAV una verifica dello stato di avanzamento delle zonizzazioni acustiche comunali.

Il Comune di Porto Tolle ha finora elaborato un Piano di zonizzazione acustica, che, al momento, non ha ancora adottato né sottoposto a procedura di approvazione formale (pubblicazione e trasmissione alla Provincia ed all'ARPAV).

Il DPCM 1° marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente abitativo ed esterno"* fa obbligo ai Comuni della classificazione acustica del proprio territorio in sei distinte zone per destinazione d'uso, stabilendo per ciascuna un limite massimo di livello sonoro (criterio assoluto).

Classe di destinazione d'uso del territorio e livello sonoro equivalente dB (A)	Diurno 06.00 - 22.00	Notturmo 22.00 - 06.00
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Per le aree non esclusivamente industriali, lo stesso decreto impone l'applicazione di un *"criterio differenziale"*, ovvero un limite alla differenza tra rumore *"ambientale"* e rumore *"residuo"* all'interno di ambienti abitativi, pari a 5 dB (A) diurni e 3 dB (A) notturni.

Per gli stabilimenti industriali a ciclo continuo operanti nelle predette zone era previsto il limite di 5 anni per l'adeguamento al suddetto livello differenziale.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, costituisce la *"legge quadro"* nazionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico ed attribuisce alle regioni la definizione delle procedure amministrative per la gestione locale del fenomeno inquinante (*"modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone"*) entro il termine del 31 dicembre 1996.

La legge disciplina le sorgenti sonore fisse e mobili, determinando valori *"limite di emissione"*, ossia valori massimi emessi e misurati in prossimità della sorgente e valori *"limite di immissione"*, ovvero del rumore misurato in prossimità dei ricettori.

Questi ultimi sono di tipo assoluto, risultante dall'insieme di tutte le sorgenti attive nell'ambiente, e differenziale, differenza tra rumore ambientale e livello di pressione sonora residuo dopo l'esclusione delle sorgenti sonore considerate.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Entro sei mesi dalla classificazione del territorio da parte dei Comuni, le imprese fuori norma devono presentare il piano di risanamento acustico, indicando il termine entro cui si prevede l'adeguamento ai limiti. Le imprese che non presentano il suddetto piano si intendono adeguate ai limiti previsti dalla legge entro il medesimo termine.

La legge stabilisce poi "valori di attenzione", ovvero di rischio potenziale, e "valori di qualità" che costituiscono l'obiettivo di tutela a lungo termine. All'articolo 8 si dispone la necessità di evidenziare le previsioni e le misure di tutela dall'inquinamento acustico nella redazione di progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e del DPCM 27 dicembre 1988. Il decreto 11 dicembre 1996 è il provvedimento normativo di interesse per l'applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati, o la cui attività ha effetti, in zone diverse da quelle ad uso esclusivamente industriale. Secondo l'articolo 3 dello stesso decreto, fermo restando il rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione del provvedimento comunale di zonizzazione, gli impianti esistenti a ciclo continuo sono soggetti al criterio differenziale quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, poi disposti con DPCM 14 novembre 1997.

Per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto (18 marzo 1997), il rispetto del criterio differenziale, congiuntamente al criterio assoluto, è condizione necessaria al rilascio della relativa concessione edilizia.

Il DPCM 14 novembre 1997 determina i valori limite per classi di destinazione d'uso del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 447/95.

I valori limite di emissione dalle singole sorgenti fisse ed i valori limite assoluti di immissione, che coincidono con quelli già fissati dal DPCM 1° marzo 1991, sono riportati in tabella. I limiti differenziali di immissione, non applicabili nelle aree classificate in classe VI, sono analogamente di 5 dB (A) diurni e 3 dB (A) notturni, da misurarsi "all'interno degli insediamenti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico".

Classe di destinazione d'uso del territorio	Diurno 06.00 - 22.00		Notturno 22.00 - 06.00	
	emiss	immiss	emiss	immiss
I Aree particolarmente protette	45	50	35	40
II Aree prevalentemente residenziali	50	55	40	45
III Aree di tipo misto	55	60	45	50
IV Aree di intensa attività umana	60	65	50	55
V Aree prevalentemente industriali	65	70	55	60
VI Aree esclusivamente industriali	95	70	65	70

La normativa transitoria prevede che, in mancanza di disposizioni comunali in merito alla zonizzazione territoriale (art. 6 comma 1, lett. a), della legge 447/95), sono applicabili i limiti già previsti all'articolo 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991:

	Diurno 6.00 - 22.00	Notturno 22.00 - 06.00
Leq (A)		
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A DM 1444/68	65	55
Zona B DM 1444/68	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Nel settembre 2004, il Ministero dell'Ambiente ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti legati all'applicazione del criterio differenziale. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, quale la Centrale di Porto Tolle, la circolare precisa che, nel caso di impianto esistente oggetto di modifica, l'interpretazione della norma si traduce nella applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.



2.1.3.6. Tutela dall'inquinamento luminoso ed elettromagnetico

Nell'aprile 2000 la Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo ha riconosciuto l'impossibilità, sulla base dello stato attuale degli studi in materia, di definire gli effetti a lungo termine delle radiazioni elettromagnetiche, raccomandando alle Autorità competenti di intraprendere azioni di tutela dei cittadini in base al principio di precauzione, in particolare rivolte alla protezione dalle radiazioni assorbibili da telefonia cellulare e antenne radiotelevisive, considerate oggi le principali fonti di esposizione.

Il dibattito ruota intorno alla fissazione dei limiti di esposizione al campo magnetico, ritenendosi non necessaria, da un punto di vista protezionistico, una rivisitazione dei limiti per il campo elettrico.

La raccomandazione del luglio 1999 della Unione Europea agli Stati Membri, riprendendo le linee guida dell' "*International Commission on Non Ionizing Radiation Protection*" (ICNIRP), indicava 100 mT come livello di riferimento non prescrittivo per il limite di induzione magnetica in zone di permanenza prolungata.

In Italia, il DPCM 23 aprile 1992, concernente esclusivamente la protezione dai campi elettromagnetici generati alla frequenza di trasmissione dell'energia elettrica (50 Hz), facendo riferimento ad esposizioni di breve termine, prevede il medesimo limite citato dall'ICNIRP, in aree con presenza umana significativa, ovvero 0,1 mT, e 5 kV/m per il campo elettrico.

I limiti salgono a 1 mT e 10 kV/m per le aree in cui l' "*esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno*".

Il DPCM prevede inoltre il rispetto di distanze di sicurezza tra elettrodotti ed abitazioni, tali da ridurre significativamente il limite fissato per l'esposizione al campo elettromagnetico.

In materia la Regione Veneto ha emanato la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "*Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti*", entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

A livello nazionale, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" ha definito per la prima volta (in uno strumento legislativo) gli "*obiettivi di qualità*" e i "*valori di attenzione*" per la tutela dagli ipotizzati effetti a lungo termine, richiamando l'applicazione del principio cautelativo.

La legge 36/01, per frequenze di campo comprese tra 0 Hz e 300 GHz, prevede la fissazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, dei:

- limiti di esposizione, da non superarsi in alcuna condizione;
- valori di attenzione, da non superarsi negli ambienti adibiti a permanenze prolungate;
- obiettivi di qualità, valori limite ovvero criteri localizzativi, prescrizioni e incentivi volti alla mitigazione dell'esposizione.

Alle Regioni spetta l'elaborazione dei Piani di Risanamento per il graduale adeguamento delle fonti emmissive ai limiti di esposizione ivi fissati, oltre che la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



I Comuni sono chiamati ad adottare un regolamento urbanistico per gli insediamenti residenziali volto a minimizzare l'esposizione della popolazione, mentre il controllo e la vigilanza per l'attuazione della legge è demandata a Comuni e Province mediante le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

Per gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 150 kV, dovrà essere presentata dai gestori al Ministero dell'Ambiente una proposta di risanamento, rispettosa dei termini fissati per l'adeguamento a norma e coerentemente con il piano di risanamento regionale.

La legge prevede inoltre, l'emanazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti, impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto del 10 ottobre 1997, il principio cautelativo era già stato adottato dalla Regione Veneto, stabilendo che gli strumenti di pianificazione urbanistica locale e le varianti adottate dopo il 1° luglio 1997 dovessero prevedere tra le linee aeree a tensione uguale o superiore a 132 kV e le aree residenziali, per servizi scolastici o sanitari, distanze tali da non superare i limiti previsti all'articolo 4 della predetta legge regionale 27/93, pari rispettivamente a 0,5 kV/m e 0,2 mT. Nel caso della Centrale di Porto Tolle, la percorrenza delle quattro linee aeree a 380 kV, di proprietà Terna, non verrà modificata a seguito dei lavori proposti per la trasformazione dell'impianto.

La delibera regionale del 10 ottobre 1997 stabiliva peraltro che la determinazione delle distanze e l'effettuazione dei controlli fossero di competenza dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV).

L'ARPAV si è impegnata nella mappatura territoriale dei campi elettromagnetici a partire dalla localizzazione delle sorgenti (impianti di radiofrequenza, telefonia cellulare, elettrodotti) mediante l'uso di modelli di valutazione. Le misure, disponibili per molti dei siti considerati critici, vengono eseguite ove necessario per confermare sperimentalmente i risultati dei modelli matematici.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"*, in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, dispone:

- il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici;
- il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, per l'induzione magnetica;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi elettrodotti, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Vengono inoltre fissati i criteri per la determinazione delle fasce di rispetto facendo riferimento all'obiettivo di qualità.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" stabilisce i seguenti limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione esterna della Centrale di Porto Tolle sono e resteranno perfettamente adeguati alle norme di buona gestione, tenendo evidentemente conto della necessità di mantenere individuabile a distanza l'elevazione del camino.

I criteri per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna verranno definiti dal Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, previsto dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 e non ancora emanato, che dovrebbe definire altresì le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette.



La legge 22/97 prevede aree di salvaguardia intorno agli osservatori astronomici professionali e non, con limitazione delle emissioni luminose verso l'alto da un raggio di 50 km per i primi a 10 km per i secondi, l'area di Porto Tolle risulta distante da suddetti centri, elencati in allegato alla legge.

2.1.3.7. Piano regionale dei trasporti: il sistema idroviario

Gran parte della rete nazionale di navigazione interna coincide con il Po e con le idrovie ad esso collegate. Si tratta di un sistema vasto, dalle enormi potenzialità, sia commerciali che turistiche, oggi ampiamente sottoutilizzato. In questo campo il nostro Paese sconta un notevolissimo ritardo rispetto ai partner europei, dove la modalità idroviaria si è sviluppata insieme con gli insediamenti industriali, creando quello stretto rapporto di reciproca interdipendenza indispensabile per un efficiente funzionamento del sistema. Il Piano Generale dei Trasporti prevede, da qui al 2010, un aumento dei traffici merci e passeggeri di circa il 3% annuo. Nonostante i cospicui investimenti, in corso e previsti per adeguare la rete su gomma e ferro nell'area padana, la funzionalità del sistema dovrà appoggiarsi anche, e in maniera progressivamente più importante, al trasporto fluviale che, tra l'altro, potrebbe fattivamente contribuire al raggiungimento dei parametri di Kyoto per quanto riguarda il contenimento delle emissioni a effetto serra.

Lo sviluppo della navigazione lungo le idrovie padane e il corso principale del Po costituisce quindi un obiettivo prioritario.

Le esperienze nordeuropee, ma anche di altri Paesi, mettono in evidenza come (sotto gli aspetti economici, dell'impatto ambientale e della sicurezza) il trasporto fluvio-marittimo si dimostra più conveniente rispetto alla ferrovia e alla gomma, tanto nei costi di infrastrutturazione quanto in quelli di esercizio, risultando inoltre meno oneroso dal punto di vista della produzione di externalità (inquinamento, effetti sulla salute, modificazione ambientale, etc.), i cui costi vengono addossati alla collettività. La bassa velocità e la scarsa elasticità di questo tipo di trasporto, nonché la necessità di ridurre le rotture di carico, ne limitano la competitività a tratte che superino una certa distanza e ad alcune categorie merceologiche, generalmente a basso valore in rapporto alla massa come materie prime sfuse, granaglie, legnami da costruzione, prodotti siderurgici ed energetici, oppure carichi pericolosi, trasporti eccezionali e, di recente, anche container. Nonostante le evidenti limitazioni e in considerazione delle convenienze e opportunità sopra richiamate e della necessità di ridurre quanto più possibile il trasporto su gomma, gli indirizzi dell'Unione Europea, fatti propri dal Ministero delle Infrastrutture, stabiliscono una scala di priorità che vede ai primi posti le modalità di trasporto delle merci sull'acqua, seguite dalla ferrovia e come ultima scelta la strada. Le notevoli potenzialità del sistema idroviario del Po sono oggi ostacolate da problemi di natura infrastrutturale. Inoltre il fatto che, dato il cronico ritardo in cui versa nel nostro Paese lo sviluppo della modalità fluviale, la logistica e gli insediamenti industriali siano organizzati su altro genere di vettori, rende estremamente complesso stabilire quanta parte



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



del trasporto che si effettua oggi su ferro e gomma possa effettivamente trasferirsi sul fiume, anche nel momento in cui esso venga portato a una piena efficienza funzionale.

Il progetto di trasformazione della Centrale di Porto Tolle prevede l'utilizzo del carbone e la messa in funzione di nuovi impianti di desolfurazione, denitrificazione e depolverizzazione dei fumi, con la conseguente movimentazione di una notevole quantità di materiali, quantificabile, in entrata, in 5.000.000 tonnellate/anno di carbone, in 180.000 tonnellate/anno di calcare, 13.000 tonnellate/anno di urea (prodotta a Ferrara) e, in uscita, in 300.000 tonnellate/anno di gesso dalla desolfurazione dei fumi e in 550.000 tonnellate/anno di ceneri da trasportare verso destinazioni diverse per le attività di recupero.

Le quantità in gioco consigliano l'utilizzo della modalità idroviaria che, oltre ai noti generali vantaggi, può giovare di una infrastruttura infinitamente meno congestionata rispetto alla modalità su gomma (la ferrovia non raggiunge Porto Tolle).

Come detto, le idrovie padano-venete sono nettamente sotto utilizzate. Il passaggio previsto per servizio alla Centrale di Porto Tolle, tra approvvigionamento e smaltimento, rappresenta un incremento notevole in termini relativi ma del tutto compatibile con le potenzialità dell'infrastruttura in termini assoluti.

L'impatto sul paesaggio è altrettanto ridotto. L'esperienza Nord europea, dove l'intensità del traffico fluviale è molto più elevata che in Italia, mostra come questa modalità di trasporto tenda a farsi essa stessa paesaggio, entrando in una relazione positiva con l'ambiente circostante.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.8. Piano regionale delle attività estrattive

Dopo gli interventi di trasformazione dell'impianto, l'abbattimento degli ossidi di zolfo nelle torri di lavaggio della Centrale di Porto Tolle comporterà l'impiego di notevoli quantità di calcare, circa 160.000 tonnellate/anno (7.000 ore equivalenti annue) di calcare in pezzatura di produzione estera, probabilmente croata, la cui logistica di conferimento alla Centrale di Porto Tolle è descritta nel quadro di riferimento progettuale.

La gestione di tali impianti non richiederà dunque prodotti di cava di provenienza regionale e pertanto non inciderà sull'uso del territorio pianificato dalla normativa regionale e locale di settore in materia di attività estrattive, fabbisogni e movimentazione dei materiali di cava.

Nello stesso paragrafo sono altresì considerate le modalità di movimentazione del gesso, prodotto di reazione dei medesimi desolfuratori. Il funzionamento della centrale termoelettrica e degli impianti connessi non comporta l'utilizzo di altri materiali di cava o da escavazione, se non per contingenti e limitate necessità di cantiere o per la risistemazione delle aree asfaltate e della viabilità di pertinenza dell'impianto.

Nella Regione Veneto le attività estrattive sono disciplinate dalla legge regionale 9 agosto 1988 n. 41 *"Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali (...)"* e dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 *"Norme per la disciplina delle attività di cava"*.

La legge 44/82 regola rigidamente le attività di cava ai fini di un corretto uso delle risorse per la migliore tutela del territorio dagli impatti connessi alle attività di coltivazione.

Richiamandosi ai principi del decentramento delle competenze le funzioni amministrative ed autorizzatorie sono delegate alle Province, in conformità alla pianificazione regionale e locale di attuazione, ovvero ai seguenti strumenti di settore:

- Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC);
- Piano Provinciale delle Attività di Cava (PPAC);
- Programma Provinciale di Escavazione (PPE).

Per il rilascio di autorizzazioni alla escavazione di materiale da cava è richiesta la predisposizione di un progetto di coltivazione, comprensivo sia della fase estrattiva che della *"ricomposizione ambientale del sito"*.

Gli organi tecnici consultivi sono costituiti dalla Commissione Tecnica Regionale per le attività estrattive e dalla Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.3.9. Documento preliminare di Piano Energetico Regionale (PER)

Il documento preliminare di Piano Energetico Regionale individua gli obiettivi principali e le linee di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale. Esso rappresenta lo strumento programmatico con il quale la Regione Veneto intende dare luogo alle politiche energetiche e ambientali decise dagli organismi istituzionali.

Nella prima parte, in un contesto di consultazione dei soggetti interessati, si sottolinea la necessità di impostare una politica energetica finalizzata al conseguimento della sicurezza della disponibilità di energia, della tutela della salute e dell'ambiente e della competitività economica del settore.

La seconda parte del documento analizza il quadro legislativo europeo, nazionale e regionale. Si analizza in particolare la legge 239/2004 di riordino del settore energetico e la direttiva 2003/87 che disciplina lo scambio delle emissioni di gas serra. Le politiche sviluppate in ambito comunitario vanno nella direzione della realizzazione delle condizioni di liberalizzazione e di sviluppo delle reti, di rafforzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente.

A livello nazionale è stato avviato un processo di trasformazione del sistema energetico in attuazione delle direttive comunitarie recanti norme comuni per il mercato dell'energia e del gas. Con la liberalizzazione del mercato, la devoluzione delle competenze anche in materia energetica, la Regione viene ad avere un ruolo sempre crescente. La citata legge 239/2004 propone in particolare di definire i principi fondamentali in materia energetica e ripartire le competenze tra Stato, Regioni e Istituzioni, anche alla luce del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, tutelare la concorrenza, completando la liberalizzazione dei mercati, garantire i livelli essenziali di prestazione e la sicurezza, tutelare l'ambiente, promuovere il risparmio, l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili.

La legislazione nazionale ha sviluppato specifiche indicazioni a sostegno di un uso più razionale dell'energia, con l'istituzione del meccanismo dei titoli d'efficienza energetica e sugli obiettivi del risparmio energetico.

Per quanto riguarda l'ambito regionale, la Regione Veneto dispone di un buon quadro legislativo in materia energetica.

La legge regionale 25/2000, oltre a prevedere la predisposizione del PER, definisce i principi per favorire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Il Consiglio Regionale, con delibera 46/2003, ha impegnato la Giunta alla redazione del PER e alla definizione d'importanti questioni energetiche tra le quali l'osservatorio energetico, l'incremento delle fonti rinnovabili e il vincolo della possibilità di costruire nuovi impianti di produzione elettrica solo dopo la piena ottimizzazione del parco di produzione esistente e a fronte di un oggettivo bisogno di maggior produzione elettrica a livello regionale.

La terza parte del documento preliminare di PER fornisce un quadro completo al 2003, per quasi tutte le fonti energetiche, della attuale situazione energetica regionale.

La situazione energetica regionale (anno 2002) indica circa 2,5 milioni di tonnellate di olio combustibile impiegate dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO). La quantificazione relativa ai combustibili fossili, vede Fusina



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



e Porto Marghera responsabili del consumo di 2,5 milioni di tonnellate di carbone da vapore. La produzione di energia idroelettrica ha inoltre fornito circa 860 ktep (3.900 GWh circa).

Relativamente all'energia, elettrica la situazione regionale evidenzia fino al 2002 un avanzo di produzione rispetto alla domanda regionale, la situazione si ribalta nel 2003 passando ad un deficit produttivo d'energia elettrica di circa 4.500 GWh, il 14,7% rispetto alla domanda. Per la prima volta si è quindi reso necessario una rilevante importazione netta di energia elettrica. Tale situazione di deficit energetico si è verificata in funzione della sempre minor produzione della Centrale di Porto Tolle che allo stato attuale è ancora determinante nella copertura del fabbisogno della Regione Veneto.

La quarta parte del documento preliminare di PER contiene valutazioni relative agli scenari di sviluppo della richiesta energetica della Regione Veneto e alle potenzialità di sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili e dell'impiego energetico dei rifiuti.

Al 2010 si individua un consumo pari a 34.900 GWh/anno calcolato sulla base d'incrementi tendenziali definiti per ogni settore economico.

Rispetto a questa previsione, nel documento sono individuati tre scenari di sviluppo energetico/elettrico regionale, che sono posti in relazione con le prospettive di operatività della Centrale di Porto Tolle: nel primo se ne prevede una chiusura o sospensione completa, nel secondo una produzione al 50% della potenzialità e nel terzo una disponibilità completa della capacità produttiva.

Con riferimento alle tre ipotesi sono stati previsti alcuni interventi a copertura della richiesta di energia elettrica, interventi da realizzarsi a prescindere dallo scenario che si concretizzerà, volti a:

- sviluppare il risparmio energetico 540 GWh/anno;
- ottimizzare la potenza idroelettrica 400 GWh/anno;
- incentivare la produzione da fonti rinnovabili 490 GWh/anno;
- promuovere la cogenerazione 5.000 GWh/anno.

Con tali misure, il primo scenario evidenzia per la Regione Veneto una necessità di nuova produzione a copertura di un deficit energetico pari a 9.860,8 GWh/anno, il secondo riscontra un potenziale equilibrio tra domanda ed offerta d'energia (con un piccolo deficit energetico pari al 5,2% della domanda) e il terzo una situazione d'esubero produttivo rispetto al fabbisogno regionale per circa 4.443,2 GWh/anno (il 12,7% in più rispetto al fabbisogno).

Riguardo ai nuovi impianti termoelettrici il documento preliminare di PER individua i criteri autorizzativi, estendendoli tuttavia a tutti gli impianti di combustione con potenza termica superiore ai 20 MW chiarendo con quali vincoli il territorio regionale possa sostenere ulteriori installazioni energetiche. Nel territorio vanno così individuate aree a bassa tolleranza, nelle quali le installazioni energetiche sono consentite a condizione che i proponenti utilizzino le tecnologie che consentono le minori emissioni possibili e realizzino adeguate misure di compensazione fisica riducendo le emissioni esistenti. Nelle aree a tolleranza maggiore le installazioni sono sostanzialmente vincolate all'adozione delle migliori tecnologie disponibili.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Per quanto riguarda il settore delle fonti rinnovabili e alternative, le potenzialità disponibili valutano una produzione elettrica totale pari a 4.162 GWh/anno che, se considerata la produzione attuale da fonti rinnovabili pari a 3.271,7 GWh/anno, s'ipotizzano, prudentemente, in più circa: 400 GWh/anno da idroelettrico; 300 GWh/anno da rifiuti; 175 GWh/anno da biomasse, biogas e rifiuti speciali; 10 GWh/anno da solare fotovoltaico; 5 GWh/anno da eolico.

Questo incremento rappresenta circa il 27,2% in più dell'attuale produzione da fonti rinnovabili.

Sono anche valutate le potenzialità di fonti energetiche ad uso termico, quale il solare termico e il geotermico, mentre sono quantificate anche le prospettive per la cogenerazione e il teleriscaldamento.

Il documento definisce infine la necessità di istituire un Osservatorio regionale permanente per l'energia, con finalità di monitoraggio e di aggiornamento dei dati, le Agenzie provinciali per l'energia, con la finalità di risparmio energetico e di sviluppo delle rinnovabili e di formazione e di informazione presso gli istituti scolastici, uno sportello unico per le incentivazioni energetiche e uno sportello unico per l'autorizzazione degli impianti da fonte rinnovabile.

Le iniziative necessarie a conseguire gli obiettivi di sicurezza, sostenibilità e economicità possono quindi essere ricondotte a due principi generali: diversificare l'offerta e razionalizzare la domanda.

2.1.3.10. Normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale

In attuazione dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1993"*, il DPR 12 aprile 1996 costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della procedura di impatto ambientale da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

A queste amministrazioni è demandato il compito di valutare i progetti, le opere e gli interventi inclusi nell'Allegato II alla direttiva 85/337/CEE, successivamente modificato dalla direttiva 97/11/CE. Ulteriori motivi di modifica sono stati la classificazione dei rifiuti introdotta con il decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22 ed i trasferimenti di competenza amministrativa conseguenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con DPCM 3 settembre 1999 e DPCM 1° settembre 2000, di modifica al DPR 12 aprile 1996, sono state recepite le indicazioni comunitarie e nazionali sopra richiamate.

Con proprio atto le Regioni hanno conseguentemente disciplinato procedure e contenuti degli studi per le valutazioni di impatto ambientale di loro competenza, ovvero relative a:

- tipologie progettuali di cui all'Allegato A al DPR 12 aprile 1996, ovunque ricadenti sul proprio territorio regionale;



- tipologie progettuali di cui all'Allegato B al DPR 12 aprile 1996, se ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette o su richiesta specifica dell'Autorità competente.

I criteri dimensionali di classificazione indicati dalla norma nazionale, ai citati allegati A e B, sono ridotti del 50% in caso di ubicazione in aree naturali protette; le Regioni hanno facoltà di modificare i suddetti limiti di soglia del 30%, secondo criteri di opportunità.

La Regione Veneto con legge 26 marzo 1999, n. 10 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale*", (le cui maggiori modifiche risiedono nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*", nella legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, nella legge regionale 13 aprile 2001 n. 19, nella legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, nella legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 e nella legge regionale 28 dicembre 2004) ha dato attuazione al DPR 12 aprile 1996 dotandosi di uno strumento completo e, per molti aspetti, innovativo per la determinazione degli impatti conseguenti le opere di propria competenza. La legge regionale 10/99 ha suddiviso in maniera più articolata le categorie progettuali previste dalla norma nazionale, in base al criterio dell'ubicazione ma anche della amministrazione competente. Soglie dimensionali ridotte caratterizzano le opere ubicate in aree naturali protette (allegati B1 e B2) ma anche quelle ricadenti in aree definite "*sensibili*" (Allegato C3); per maggiori livelli dimensionali alcune opere non obbligate sono sottoposte ad analisi preventiva di assoggettabilità a VIA (Allegato C4). Tale fase di "*screening*" è uno degli aspetti innovativi della legge veneta, come anche la procedura di "*scoping*" che, su richiesta del proponente, porta alla definizione preliminare delle informazioni di particolare interesse per l'Autorità competente e dunque dei contenuti specifici dello studio di impatto ambientale da redigere. Le categorie progettuali obbligatoriamente sottoposte a VIA sono ripartite dalla Regione Veneto in base alla possibilità di contestuale autorizzazione definitiva, ottenimento di nulla osta, pareri, assensi, di competenza regionale (allegati A1 e B1) o provinciale (allegati C3 bis e B2). Le Province, tramite l'apposito organo tecnico istruttore (Commissione Provinciale VIA), sono infatti competenti per le procedure di valutazione indicate negli allegati B2, C3, C3 bis e C4, salvo si tratti di localizzazione con effetti interprovinciali o di impatto interregionale, nel qual caso la competenza torna agli uffici regionali.

Oltre ai nuovi impianti, opere o interventi indicati nei citati allegati, sono sottoposti a VIA anche i progetti di ampliamento o le modifiche che comportino il superamento delle soglie dimensionali ivi indicate ovvero ove la variante comporti un incremento dimensionale superiore al 25%. Con deliberazione della Giunta Regionale del 15 maggio 1999 sono state approvate le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure previste dalla legge 10/99, con le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Riguardo i progetti per cui la legge prevede la VIA "*nazionale*" in base al DPCM 10 agosto 1988, n. 377, secondo quanto indicato al capo V della legge regionale 10/99, il parere di competenza regionale viene espresso dalla Giunta Regionale dopo applicazione della medesima procedura di valutazione e partecipazione pubblica prevista alla stessa norma, da parte della Commissione Regionale VIA.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.1.4. Rapporti con indirizzi e strumenti di programmazione e pianificazione locali

2.1.4.1. Piano di Area del Delta del Po

Il piano riguarda il Delta del Po, area di grande rilevanza geografica, storica e ambientale, definito dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come area di tutela paesaggistica e come tale soggetta ad apposito Piano di Area con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.

In precedenza, l'intero delta era stato vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto 1° agosto 1975, decreto che vietava ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterassero lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici fino all'adozione da parte della Regione di un piano paesaggistico o di un piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Nel 1986 l'approvazione da parte della Regione Veneto, della prima stesura del Piano di Area, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 431/85, sottopone il territorio interessato a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale.

Il Piano di Area del Delta del Po è stato approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 1.000 del 5 ottobre 1994. Il Piano di Area comprende i territori comunali di Rosolina, Contarina, Donada, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Ariano nel Polesine e parte dei territori comunali di Loreo e Papozze; stabilisce le direttive, le prescrizioni e i vincoli per la salvaguardia del paesaggio e la fruizione del patrimonio esistente, nonché direttive volte all'incentivo delle attività economiche.

Il piano, se da un lato va ad individuare chiaramente le cosiddette "aree invariante" o di rigida tutela (dune fossili, bosco planiziale, etc.), dall'altro ricerca soluzioni di sviluppo che siano "competitive" sul mercato e contemporaneamente compatibili con l'ambiente. Al riguardo si pensi al sistema legato alla nautica diportistica o ancor meglio all'individuazione di aree di possibile sviluppo economico. Di fatto il Piano di Area, pur essendo indirizzato prevalentemente a finalità di tutela, comprende norme e direttive volte:

- all'utilizzo economico delle potenzialità esistenti, siano esse naturalistiche, ambientali o umane;
- agli incentivi alle attività produttive;
- alla fruizione del patrimonio esistente, come fattore promozionale di attività compatibili.

Sostanzialmente vengono confermate le principali scelte di carattere regionale sul sistema produttivo e infrastrutturale e per quanto riguarda l'agricoltura, esso prevede la possibilità d'insediamento di varie attività integrative per il miglioramento della vita degli agricoltori.

Il Piano di Area ribadisce e fa sempre salve le opere per la sistemazione idraulica avente lo scopo di:

- mantenere e consolidare le esistenti opere di presidio;



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- favorire il deflusso delle acque di piena, limitandone i livelli idrometrici;
- mantenere l'attuale ripartizione delle portate nei diversi rami deltizi, senza creare squilibri o modifiche non controllabili;
- conservare e possibilmente aumentare una congrua superficie allagabile per espansione in periodi di piena ed evitare pericolose incisioni dell'alveo;
- favorire il ripascimento dei litorali e degli scanni, orientando il trasporto solido e consolidando i depositi alluvionali di nuova formazione.

Nel contesto del Piano di Area la Centrale di Porto Tolle è collocata *"nell'Area della centrale termoelettrica"* (art. 53), circondata a Nord dal *"Ramo deltizio"* del Po di Pila (art. 13) ad Est dalla zona di *"Alveo senili del Po"* (art. 15) e *"Bonelli"* (art. 7) a Sud e Ovest da una zona di *"Paesaggio agrario delle grandi bonifiche privo di vegetazione arborea"* (art.58), con le seguenti indicazioni:

1) Direttive

Per l'area interessata dalla centrale termoelettrica e dalle relative attrezzature di servizio in località Polesine-Camerini, il Comune e le Autorità competenti definiscono le operazioni più opportune per abbattere l'impatto negativo creato da tutti quegli elementi detrattori dell'ambiente, dall'inquinamento delle acque, dell'aria e del rumore, anche attraverso la riconversione del combustibile utilizzato dalla centrale termoelettrica, riconoscendo nel contempo la valenza tecnologica per la presenza di impianti produttivi presenti come elementi di differenziazione dell'utilizzo del territorio. Il Comune, inoltre, d'intesa con le Autorità interessate, prevede l'esercizio di attività di tipo agricolo, di allevamento in grado di inserirsi correttamente nel contesto circostante, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai processi produttivi della centrale termoelettrica.

2) Prescrizioni e vincoli

Nel quadro degli obiettivi di miglioramento ambientale e di differenziazione dell'utilizzo del territorio sono consentiti, ove previsto dal Piano Energetico Nazionale, ampliamenti della capacità produttiva della centrale termoelettrica purchè essi comportino una riduzione dell'impatto determinato dagli elementi detrattori dell'ambiente o realizzino soluzioni tecnologiche innovative anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

Il Piano di Area è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Sussidi operativi, contenenti direttive relative a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiale, sistemazione a verde, etc.
- Elaborati grafici di progetto:
 - Tav. 1 (1:50.000) Sistemi e ambiti di progetto
 - Tav. 2 (n. 31 fogli) (1: 10.000) Sistemi e ambiti di progetto
- Norme Tecniche di Attuazione contenenti:



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



- direttive da osservare nell'adeguare i piani di settore di livello regionale e gli strumenti territoriali urbanistici e i piani di settore di competenza degli Enti locali;
- il complesso delle prescrizioni e dei vincoli che automaticamente prevalgono e si sostituiscono alle prescrizioni difformi dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli Enti locali.

I contenuti del Piano di Area sono raggruppati in:

- Sistema lagunare e litoraneo
- Sistema paesistico-ambientale
- Sistema dei beni storico culturali
- Sistema di valorizzazione turistica
- Sistema del corridoio afferente la Strada Statale n. 309 "Romea"
- Sistema insediativo e produttivo
- Unità del paesaggio agrario

Per ogni sistema, le direttive e le prescrizioni devono essere recepite dalla Provincia in sede di stesura del PTP e dai Comuni interessati per adeguare i propri strumenti urbanistici, allegando adeguati proutuari che forniscano per ogni parte del territorio comunale analoghe prescrizioni e vincoli in ordine a:

- caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti
- caratteristiche planivolumetriche, tipologiche, architettoniche e edilizie degli interventi;
- modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture (tecnologie, materiali, tipi di arredo, etc.);
- modalità di conservazione del paesaggio.

In particolare i Comuni debbono attuare le direttive del Piano di Area e recepire le specifiche disposizioni contenenti prescrizioni immediatamente operanti. I contenuti del Piano di Area prevalgono, in caso di contrasto, sui contenuti del PTRC.

2.1.4.2. Piano Territoriale Provinciale di Rovigo

Nel conteso della pianificazione territoriale, la Provincia assume compiti rilevanti nell'ambito della pianificazione territoriale; tale ruolo è specificato anche nella legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" che individua in essa l'ente intermedio tra la Regione e i Comuni dotato di proprie competenze e non soltanto di funzioni delegate.

Il Piano Territoriale Provinciale (PTP) a tutt'oggi non è stato ancora emanato in forma definitiva dalla Provincia di Rovigo, come previsto dalla legge urbanistica regionale 61/1985, per cui, per il presente studio si fa riferimento al progetto preliminare del Piano Territoriale Provinciale, adottato dalla Provincia di Rovigo con delibera n. 55/17845 del 25 giugno 1997. Secondo il disposto della legislazione regionale, strumenti propedeutici al Piano



Territoriale Provinciale sono la relazione programmatica, definita dall'art. 7 della legge regionale 61/85 e il progetto preliminare individuato nell'art. 37 della medesima legge.

La relazione programmatica è stata approvata dal Consiglio Provinciale in data 9 marzo 1995, stabilendo così gli indirizzi per lo sviluppo economico e sociale, sulla scorta dei quali è stato predisposto il progetto preliminare del PTP.

Il PTP deve *"individuare le zone e i beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dell'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela"*.

Un altro importante adempimento cui il PTP deve provvedere riguarda il coordinamento della strumentazione urbanistica subordinata; infatti il PTP deve *"fornire le direttive per la redazione coordinata dei piani di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore"*. In questo ambito rientra la predisposizione dei *"criteri e degli indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni e nel determinare la qualità e quantità degli insediamenti residenziali, produttivi e terziari"* nonché le indicazioni dei *"sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi, le riserve naturali e le altre opere pubbliche provinciali"*. Il progetto preliminare è costituito da una relazione e da sei cartografie schematiche in scala 1:100.000 della Provincia di Rovigo contenenti le dinamiche evolutive e le previsioni progettuali (sistemi ambientali; beni storici e culturali; sistema insediativo; sistema relazionale).

Il territorio della Provincia di Rovigo rappresenta, all'interno di quello della Regione Veneto, una realtà che va a caratterizzarsi fortemente proprio per la specificità delle sue caratteristiche ambientali. In tal senso il progetto preliminare del PTP analizza e articola l'analisi del territorio provinciale secondo il seguente prospetto:

1. Le risorse fisiche e la fragilità ambientale
 - 1.1 Il rischio idraulico
 - 1.2 Il Delta del Po e il sistema fluviale
 - 1.3 Le risorse idriche
 - 1.4 L'atmosfera
 - 1.5 Lo smaltimento dei rifiuti
 - 1.6 Le attività di cava
 - 1.7 La subsidenza
2. Il territorio rurale e il paesaggio agrario
3. Gli ambiti di interesse paesaggistico e naturalistico

Per ognuno di questi ambiti il PTP formulerà specifiche indicazioni dei vincoli permanenti, necessari a preservare qualità e quantità delle risorse naturali non riproducibili, limitando così le conseguenze prodotte da esternalità antropiche negative; l'insieme di regole, in forma di prescrizioni, direttive ed indirizzi che regolano la soglia minima di impatto ambientale dell'attività



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



antropica. Dette prescrizioni si prefiggono l'obiettivo della sostenibilità ecologica dello sviluppo del territorio, che dovranno essere recepite dai Comuni nei propri strumenti pianificatori.

Il progetto preliminare del PTP sviluppa le linee di intervento per l'assetto insediativo con riferimento ai poli urbani e ai sistemi di città, già in essere nello schema regionale, così definiti:

- Rovigo - Polo regionale che, identificandosi in un sistema urbano di particolare complessità morfologica relazionale, concorre alla qualificazione e all'integrazione del territorio regionale nel contesto nazionale.
- Adria - Centro urbano intermedio a cui è assegnato il ruolo di polarizzazione nell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni sub-regionali.
- Badia Polesine, Lendinara - Poli urbani locali a cui è assegnata una funzione di coordinamento, al fine di conseguire l'integrazione funzionale e relazionale tra i due centri attraverso l'individuazione delle specifiche specializzazioni.
- Castelmassa, Occhiobello, Porto Viro, Taglio di Po - Centri urbani provinciali con offerta di spazi collettivi e attrezzature urbane e come luoghi di identità e di riagggregazione sociale.
- Trecenta, Porto Tolle, Rosolina - Centri urbani di sostegno con funzioni specialistiche. Per le politiche relative ai servizi sociali, sanitari, scolastici (Trecenta), turistico e ricreativi (Porto Tolle, Rosolina).

All'interno dei quali vengono definiti gli ambiti, i sistemi di intervento e gli scenari basati sui grandi servizi e sulle infrastrutture di livello provinciale e sovracomunale.

Dal punto di vista amministrativo, l'insieme dei fattori e dei sistemi descritti, in stretta connessione con la conformazione del territorio provinciale hanno disegnato tre aree distinte attorno ai poli maggiori:

- l'Alto Polesine con centro in Badia Polesine e Lendinara;
- il Medio Polesine con centro in Rovigo;
- il Basso Polesine con centro in Adria.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) indica tra le priorità la necessità di prestare la massima attenzione alla verifica del rapporto tra il sistema infrastrutturale e il sistema ambientale. Il PTRC rimanda al Piano dei Trasporti Regionali (PTR) che fissa il complesso delle direttive e delle strategie di intervento necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il sistema infrastrutturale, così come tracciato dal PTRC, si articola su due direttrici fondamentali di livello interregionale:

a) Direttrice Est-Ovest meridionale dove assume particolare rilievo - in relazione con la rete viaria di grande comunicazione della Regione Lombardia - il collegamento medio-padano Cremona-Mantova-Legnago-Rovigo-Adria mare (SS 443 - 449) con connessione, tramite la Via Romea, a Chioggia e Ravenna e tramite la Via Transpolesana con Verona.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Tale direttrice (affiancata da infrastrutture ferroviaria e idroviaria) è costituita, per gran parte, dalla strada di grande comunicazione regionale Transpolesana che dovrà collegare il porto di Chioggia, l'Area Industriale Attrezzata (AIA) da collocarsi tra i Comuni di Adria-Loreo e il Polesine, alle aree centro padane.

Un ulteriore itinerario di rilievo interregionale, a Sud del sistema portante primario MI-VR-PD-VE è il tracciato ferroviario Cremona-Mantova-Nogara-Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia, da adeguare ed elettrificare nel più lungo periodo, parallelo alla direttrice viabile medio-padana e di particolare importanza per il collegamento dell'area del porto di Chioggia e delle zone industriali polesane all'area centrale padana.

b) Direttrice Nord-Sud dove il PTRC presta particolare attenzione al corridoio multimodale "*trasversale orientale*" (Roma-Cesena-Venezia-Tarvisio) ed al "*sistema portuale*" coordinato dell'Alto Adriatico, riservando al contempo scarso interesse alla "*trasversale centrale*" Padova-Rovigo-Bologna e alla relazione con l'Emilia Romagna che trova invece preciso riferimento negli importanti collegamenti esistenti, quali l'autostrada A13 PD-BO, la SS 16 "*Adriatica*" e la ferrovia a doppio binario elettrificata VE-PD-RO-BO.

Il Piano Regionale dei Trasporti, approvato con provvedimento consiliare n. 1047 del 23 febbraio 1990, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti nel territorio regionale, pone obiettivi di adeguamento della rete infrastrutturale finalizzati al recupero della funzionalità del sistema e all'incremento della capacità e del livello di efficienza per far fronte al progressivo aumento della domanda.

Il progetto preliminare del PTP partendo da un'analisi dell'attuale sistema delle infrastrutture viarie (strade, ferrovie e idrovie) con quelle ipotesi di sviluppo delineate anche nell'ambito del PTRC e del PTR, individua alcune priorità da porre al centro delle scelte a medio e lungo termine sul sistema infrastrutturale provinciale:

- il completamento della Transpolesana (strada a lunga percorrenza con origine a Verona) fino al mare e l'avvio di un sistema di trasporto intermodale basato sulle idrovie e sullo scambio gomma/acqua/ferro;
- il completamento delle strutture idroviarie a Porto Levante con la funzione prevalente di testata intermodale legata alla navigazione fluviale-marittima ed alle conseguenti esigenze di sosta e movimentazione delle merci, nonché il ruolo di ospitare attività di cantieristica.

Il sistema idroviario veneto collegato al Mincio dal canale portante Fissero-Tartaro-Canalbianco, connesso al Po di Brontolo (Chioggia) e quindi la laguna veneta, si configura come un'estensione, all'interno del territorio, della grande via d'acqua costituita dall'Adriatico;

- l'elettrificazione e l'adeguamento del tracciato ferroviario Cremona-Mantova-Nogara-Legnago-Rovigo-Adria-Chioggia, che, attraverso anche analoghi interventi sulla tratta Adria-Mestre, potrebbe diventare l'asse portante del sistema dei trasporti pubblici del Polesine (collegandosi in tal modo alla MI-VE) migliorando le



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



condizioni di accessibilità della zona di Adria e Chioggia. Il collegamento all'interporto di Rovigo risulta infine un obiettivo di breve termine in quanto, solo con l'attuazione delle tre modalità di trasporto, sarà possibile dare una concreta prospettiva di sviluppo intermodale all'area centro polesana.

Anche per questo sistema il PTP indicherà i provvedimenti necessari che la Provincia e i Comuni, secondo le rispettive competenze, dovranno assumere nella gestione del territorio. Il progetto preliminare del PTP inquadra il sito dell'impianto termoelettrico di Porto Tolle in un'area produttiva del Basso Polesine.

“L'area interessata dalla centrale termoelettrica e dalle relative attrezzature di servizio e attività indotte dislocate nel Comune di Porto Tolle, assume una importante valenza tecnologica per la presenza di impianti produttivi di rilevante peso economico con riflessi positivi su tutta la comunità nazionale. Nel contesto delle attività produttive principali e indotte dalla centrale termoelettrica si propone l'organizzazione di un polo energetico entro il quale, d'intesa con le Amministrazioni comunali e le Autorità interessate, incentivare e promuovere l'esercizio di tutte quelle attività di tipo agricolo, di allevamento e di trasformazione agroindustriale in grado di inserirsi correttamente nel ciclo produttivo della centrale termoelettrica e delle attività collaterali. Nel quadro degli obiettivi di miglioramento ambientale e di differenziazione dell'utilizzo del territorio, dovranno comunque essere definite le operazioni più opportune per abbattere l'impatto negativo creato da tutti quegli elementi detrattori dell'ambiente, dall'inquinamento delle acque, dell'aria e del rumore, anche attraverso la riconversione del combustibile utilizzato dalla centrale termoelettrica”.

Nel contesto delle indicazioni, previste dal PTP, per politiche ambientali e sviluppo del sistema produttivo del Bassopolesine, il progetto di riconversione dell'impianto di Porto Tolle trova perfetta sincronia con una delle linee di azione sopra descritte.

2.1.4.3. Piano Regolatore del Comune di Porto Tolle

Il Comune di Porto Tolle ha adottato il PRG con seduta del Consiglio Comunale del 22 aprile 1992 e successivamente trasmesso alla Regione Veneto in data 30 marzo 1993. Con l'approvazione, da parte della Regione Veneto in data 5 ottobre 1994, del Piano di Area del Delta del Po che comprende anche lo stesso Comune di Porto Tolle, quest'ultimo ha ritenuto opportuno procedere all'adeguamento del PRG, per tener conto delle prescrizioni contenute nello stesso Piano di Area. Per cui in questo contesto si esaminerà il PRG Variante 1/98 (in seguito PRG) adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 13 marzo 1998.

“In primo luogo il Comune di Porto Tolle ha ritenuto indispensabile dare un'immediata risposta ai problemi collegati al mondo della pesca predisponendo un apposito piano di settore per le cavane ed i pontili



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



secondo le direttive del Piano di Area". "In seconda fase procedere sia all'adeguamento delle aree zonizzate (centri urbani) che dotarsi, in maniera definitiva delle scelte urbanistiche riguardanti il turismo balneare e di visitazione". "Nella terza fase si provvederà all'adeguamento delle aree agricole e di quelle paesistico-ambientale".

Il PRG suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- Zona B e C Residenziali e centri storici.
- Zona D Per insediamenti produttivi.
- Zona E Agricola.
- Zona F Per Attrezzature e servizi.
- Zona T Sistema Turistico.
Viabilità.
Zona di tutela e fascia di rispetto.
Sistema paesistico ambiente lagunare.

Per ognuna di queste zone il PRG definisce gli interventi ammissibili, le modalità da seguire per la loro realizzazione e gli interventi di tutela del territorio.

Nel contesto del PRG la centrale termoelettrica è collocata nella "Zona F4/2 - Attrezzature per la produzione dell'energia".

Il PRG del Comune di Porto Tolle disciplina le destinazioni d'uso del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani e collettivi, di quelli ambientali, storici e naturali, nonché di quelli produttivi. Il PRG attua, attraverso le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Edilizio, le tavole di progetto, i lineamenti e gli orientamenti del PRG su tutto il territorio comunale.

Il PRG è costituito da:

- Relazione
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
- Elaborati di variante
- Tavole di zonizzazione in scala 1:5000 e scala 1:2000
- Sussidi Operativi

Il PRG trova attuazione mediante:

- i piani urbanistici attuativi, d'obbligo per le zone residenziali e produttive di espansione e nelle aree di interesse paesistico ambientale (piani particolareggiati, piani di edilizia economica popolare, piani di recupero di iniziativa pubblico o privata, piano di lottizzazione, piano per gli usi produttivi);
- tramite i progetti di utilizzo d'obbligo per tutte le zone C1 del PRG;
- tramite interventi edilizi diretti per tutte le restanti zone, tramite concessione o autorizzazione edilizia, nell'osservanza delle previsioni di PRG e di tutte le norme di disciplina urbanistica in esso contenute.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.3. Eventuali disarmonie tra progetto e piani

La centrale termoelettrica "Polesine-Camerini" dell'Enel è insediata nel territorio del Comune di Porto Tolle, in Provincia di Rovigo, alla foce del fiume Po nelle immediate vicinanze dell'area del Parco Regionale del Delta del Po, dunque è rispetto alle indicazioni programmatiche e normative dei suddetti Enti locali, oltre che della Regione Veneto e dello Stato Italiano, che sono state verificate le rispondenze e le eventuali interferenze delle programmate azioni di modifica, oggetto del presente studio di impatto ambientale.

Le modifiche impiantistiche, non prevedono l'acquisizione di nuove aree agli usi produttivi, pertanto non si configura alcun cambiamento agli effetti della pianificazione territoriale e nell'uso del suolo.

L'esame degli strumenti e degli indirizzi programmatori a livello regionale, provinciale e locale illustrato nei precedenti paragrafi evidenzia, in generale, una sostanziale congruenza con gli interventi proposti.

L'attesa riduzione della portata e della presenza di inquinanti negli scarichi idrici andrà a tutela della qualità ambientale nell'area di foce del fiume Po, come anche la consistente riduzione degli inquinanti emessi al camino, previsti ben al disotto dei limiti di legge.

Nonostante i notevoli volumi di reagenti e di prodotti di reazione, necessari al funzionamento dei previsti sistemi di abbattimento, l'innovativo sistema logistico per via fluviale comporterà evidenti vantaggi rispetto al traffico veicolare pesante e alla rumorosità complessiva nell'area. Il gesso in uscita sarà totalmente avviato a recupero in impianti industriali, come auspicato dalla pianificazione nazionale e regionale di settore.

In estrema sintesi il progetto di trasformazione a carbone della Centrale di Porto Tolle assicura, con certezza, un complessivo miglioramento dal punto di vista dell'inquinamento dell'aria e delle acque e delle soluzioni architettoniche dei manufatti, corrispondendo così anche agli obiettivi e alle salvaguardie ambientali fatte proprie dall'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. Il progetto non manca neanche di soddisfare i contenuti del nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, relativamente al rispetto dei valori di concentrazione delle emissioni per l'"Area del Delta del Po".



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, recante *"Norme per la istituzione del Parco Regionale del Delta del Po"*, prevedeva, nella sua originale formulazione, che *"tutti gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nel territorio dei Comuni interessati del Parco del Delta del Po, devono essere alimentati a gas o da altre fonti alternative non inquinanti"*.

Tale disposizione veniva integralmente sostituita dall'art. 25 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, recante *"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"*.

Nella nuova formulazione è previsto che "nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale; è vietata la realizzazione di pozzi ed impianti per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo".

Si precisa quindi che la compatibilità degli impianti alimentati da fonti alternative al gas metano debba essere valutata non con riferimento al carattere "non inquinante" della fonte alternativa, ma con riferimento all'incidenza complessiva delle fonti alternative sull'ambiente; la nuova formulazione della norma, infatti, parla espressamente *"di pari o minore impatto ambientale"*.

Il progetto di conversione a carbone dell'esistente Centrale di Porto Tolle, non si pone dunque in contrasto con la legge regionale istitutiva del Parco del Delta del Po, nella parte in cui recita che gli impianti di produzione di energia elettrica presenti sul territorio dei comuni interessati dal parco, *"dovranno essere alimentati da gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale"*.

Tale interpretazione ha trovato esplicita dimostrazione nel parere reso dalla Regione Veneto sul precedente progetto di adeguamento ambientale della centrale con alimentazione ad Orimulsion, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86, con delibera di Giunta Regionale n. 1804 del 13 giugno 2003, trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 6406/4601 del 17 giugno 2003 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 15 luglio 2003, a valle del parere formulato dalla Commissione VIA della Regione Veneto n. 52 del 26 maggio 2003. Nelle conclusioni del parere della Regione Veneto si afferma che *"in una valutazione complessiva, l'impatto sul territorio di un'alimentazione a metano è superiore di quello che si avrebbe nel caso di alimentazione ad orimulsion, data la possibilità in quest'ultimo caso di usare le infrastrutture già esistenti"* e che *"l'alimentazione ad orimulsion, con valori di emissione*

alla ciminiera di 200 mg/Nm³ di SO₂, come previsto dall'Accordo Enel – Regione, permette di rispettare quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 7/99 nella parte in cui recita pari o minore impatto ambientale, considerando sia l'impatto sul territorio che sulla qualità dell'aria".



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Il parere favorevole di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto di alcune prescrizioni ed in particolare si richiede la definizione di un *“adeguato progetto di compensazione ambientale, tenendo conto dei contenuti dell’Accordo Enel – Regione”*.

Su quest’ultimo punto si ricorda che, in data 24 marzo 2003, la Regione Veneto e l’Enel SpA avevano sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato ad *“un proficuo rapporto di collaborazione connesso alla presenza di Enel sul territorio della Regione e all’attuazione dei progetti in corso di attuazione e/o realizzazione”*, fra cui ovviamente la Centrale di Porto Tolle (articolo 4 del protocollo). In base al protocollo, Enel si impegna, fra le altre iniziative, ad intervenire sulla esistente rete di monitoraggio della qualità dell’aria, con installazione di misuratori in continuo per gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri nelle centraline già attive, ed integrandola con nuove postazioni nei punti individuati come quelli di massima ricaduta. Si impegna anche a realizzare un progetto di biomonitoraggio e a comunicare periodicamente i dati delle misure di qualità dell’aria agli Enti locali.

Secondo il protocollo, *“la positiva conclusione della valutazione di compatibilità ambientale del progetto costituisce presupposto per il riconoscimento di conformità dello stesso ai principi e ai contenuti della legge regionale 36/97”*.

Anche l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Veneto del *“Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”*, avvenuta con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004, soddisfa gli obblighi di programmazione territoriale previsti dal DPR 203/88 e conferma la congruenza dell’alimentazione con fonti alternative al metano per la Centrale di Porto Tolle. Infatti nel paragrafo 6.2.2.1 del Piano *“Azioni specifiche previste dal piano per le zone industriali”* per l’ *“Area del Delta del Po”*, viene richiamato e descritto il precedente progetto di adeguamento ambientale con alimentazione ad orimulsion, prendendo quindi atto della congruità dello stesso con i disposti dell’ art. 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto la nuova proposta di conversione a carbone, comportando un impatto ambientale uguale o inferiore a quello provocato dalla precedente proposta di trasformazione ad orimulsion non è fonte di disarmonie tra progetto e strumenti di pianificazione territoriale.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



2.4. Riferimenti normativi e fonti

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni sul Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità europea *"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"* - Sesto Programma di Azione per l'Ambiente COM (2001) 31 definitivo - 2001/0029 (COD).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione dal titolo *"Politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico"* (ECCP) COM(2000) 88 - C5-0192/2000 - 2000/2103 (COS).

Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 358 *"Approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni"*.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra all'interno dell'Unione europea.

Legge 1° giugno 2002, n.120 *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sottoscritto a Kyoto in data 11 dicembre 1997"*.

Piano Nazionale di Assegnazione, comunicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione Europea il 21 luglio 2004 in attuazione della Direttiva *"Emissions Trading"*, che assegna per il periodo 2005-2007 le quote di permessi di emissione di CO₂ tra i vari settori produttivi regolati.

Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione (PNA), trasmessa alla Commissione Europea il 24 febbraio 2005 per completare il recepimento della Direttiva che dettaglia l'assegnazione delle quote anche per i singoli impianti censiti nei settori produttivi interessati.

Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), n.123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas ad effetto serra (PNR2002).

Revisione della delibera 123/2002 da parte del Comitato Tecnico Emissioni gas serra (CTE).

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4133, del 31 dicembre 2002 relativa al recepimento del progetto comunitario denominato Intermetrex.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme in materia di programmazione".

Legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Legge regionale del Veneto 11 marzo 1986, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Legge regionale del Veneto 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole".

Legge regionale del Veneto 5 marzo 1987, n. 11 "Integrazioni alla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61- Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Legge regionale del Veneto 5 maggio 1998, n. 21 "Modifiche alla Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali".

Legge regionale del Veneto 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

Legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 13 - Programma pluriennale di attuazione.

Decreto 2 aprile 1968, n. 1444 relativo alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee.

Legge 6 agosto 1967, n. 765, articolo 17, relativo all'individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 4, relativo all'individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati.

Legge regionale del Veneto 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 relativa la definizione dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

Decreto legislativo 11 febbraio 1998 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Legge 8 agosto 1995, n. 341 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”*.

Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 *“Disciplina della programmazione negoziata”*.

Deliberazione CIPE 11 novembre 1998 *“Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all’agricoltura e alla pesca”*.

Legge regionale del Veneto 6 aprile 1999, n. 13 *“Interventi regionali per i patti territoriali”*.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali”*.

Legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 *“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”*, modificata dalla legge regionale del Veneto 1° settembre 1993, n. 47 *“Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale”*.

Legge regionale finanziaria del 14 gennaio 2003, n. 3, art. 29 *“Modifiche alla legge regionale 13/99”*.

Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 *“Norme per il governo del territorio”*.

Legge regionale del Veneto 31 ottobre 1994, n. 63 *“Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali”*.

Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 9 *“Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*.

Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”*.

Legge regionale del Veneto 30 aprile 1990, n. 40 *“Procedure della programmazione”*.

Legge regionale del Veneto 31 gennaio 1989, n. 6 *“Programma Regionale di Sviluppo 1988 - 1990”*.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 7090 del 23 dicembre 1986 e delibera di adozione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 *"Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (PTRC)"*

Legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989 *"Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)"*.

Legge regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"*.

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"*, come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3003 del 4 agosto 1998 di affidamento all'ARPAV dell'*"elaborazione di proposte per l'aggiornamento e la revisione del 'Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto' (...)"*.

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1525 dell'11 aprile 2000, revisione del *"Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto (PRQA 1986). Piano di monitoraggio 2000. Parte relativa alle acque superficiali interne correnti"*.

ARPAV, giugno 2000 *"Quaderni per l'Ambiente Veneto: Monitoraggio e qualità delle acque"*.

Legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 *"Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 36/94"*.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 *"Disposizioni in materia di risorse idriche"*.

Legge 18 maggio 1989, n. 183 *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*.

Autorità di Bacino del Po *"Schema Previsionale e Programmatico per il triennio 1997-99"*.

Autorità di Bacino del Po, maggio 1995 - Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico ed alla prevenzione dei rischi idrogeologici (...) PS45.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Autorità di Bacino del Po, febbraio 1996 *"Piano Stralcio delle fasce fluviali"*.

Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 27 del 30 aprile 1997 *"Autorità di Bacino del fiume Po: Piano Stralcio delle fasce fluviali, parere di competenza regionale"*.

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, gennaio 2001 *"Schema di piano Stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione (PSE)"*.

Autorità di Bacino del Po, aprile 2001 *"Adozione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)"*.

Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 26 aprile 2001, n. 20 relativa all'aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 18 dicembre 2001, n. 26 relativa al *"Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po"*.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002 avente per oggetto la *"Legge 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici"*.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 *"Attuazione direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"*.

Legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 *"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 451 del 15 febbraio 2000 *"Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani"*.

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto del 22 novembre 2004 n. 59 *"Piano per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 157 del 25 gennaio 2000 *"Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 597 del 29 febbraio 2000 *"Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali"*.

ARPAV, giugno 2000 *"Quaderni per l'Ambiente Veneto: la gestione dei rifiuti"*.

DPR 24 maggio 1988, n. 203 *"Attuazione direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria,*



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali".

Legge regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 - Articoli 22 e 23 *"Finalità, contenuti ed elaborati cui fare riferimento per la stesura del Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 452 del 15 febbraio 2000 *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"*.

Documento preliminare di Piano Energetico Regionale (PER) del gennaio 2005.

Legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36 *"Istituzione del Parco del Delta del Po"*, come modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1999, n. 7.

ARPAV, giugno 2000 *"Quaderni per l'Ambiente Veneto: Monitoraggio e Qualità dell'Aria"*.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004, *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"*.

DPCM 1° marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente abitativo ed esterno"*.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*.

DPCM 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*.

Decreto 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 4313 del 21 settembre 1993 *"Linee guida per la classificazione acustica del territorio"*.

Legge regionale del Veneto 10 maggio 1999, n. 21 *"Norme in materia di inquinamento acustico"*.

Circolare del Ministero dell'Ambiente 6 settembre 2004, *"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali"*.

ARPAV, giugno 2000 *"Quaderni per l'Ambiente Veneto: Rumore, radioattività e campi elettromagnetici"*.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



DPCM 23 aprile 1992 *"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*.

DPCM 28 settembre 1995 *"Norme tecniche procedurali di attuazione del DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti"*.

Ministeri dell'Ambiente, dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dei Lavori Pubblici e della Sanità *"Accordo Procedimentale Interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale dall'inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del DPCM 23 aprile 1992"* del 14 settembre 1995.

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*.

Legge regionale del Veneto 30 giugno 1993, n. 27 *"Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"*, come modificata dalla legge regionale 26/94, dalla legge regionale 6/95, dalla legge regionale 6/6 e dalla legge regionale 27/97.

DPCM 8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"*.

DPCM 8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*.

Deliberazione di Consiglio Regionale del Veneto del 10 ottobre 1997.

Legge regionale del Veneto 27 giugno 1997, n. 22 *"Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso"*.

ARPAV, giugno 2000 *"Quaderni per l'Ambiente Veneto: Rumore, radioattività e campi elettromagnetici"*.

"Ambiente: il Veneto verso il 2000" - Pubblicazione della Giunta Regionale del Veneto.

"Questioni e lineamenti di progetto – 2005 – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" – Pubblicazione della Giunta Regionale del Veneto.

Legge regionale del Veneto 9 agosto 1988, n. 41 *"Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"*.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



Legge regionale del Veneto 7 settembre 1982, n. 44 *"Norme per la disciplina delle attività di cava"*, come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, legge regionale 22 luglio 1996, n. 28, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 e legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

Legge regionale del Veneto 2 aprile 1985, n. 30 *"Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento (...)"*.

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 1993"*.

DPR 12 aprile 1996 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.4, comma 1, della legge 146/94 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale"*.

DPCM 3 settembre 1999 *"Modifiche e integrazioni al precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.4°, comma 1, della legge 146/94 concernente disposizioni in materia di impatto ambientale"*.

DPCM 1 settembre 2000 *"Modifiche ed integrazioni del DPCM 3 settembre 1999"*.

Legge regionale del Veneto del 26 marzo 1999, n. 10 *"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale"*, testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24, alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 19, alla legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 e alla legge regionale 28 dicembre 2004.

Legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 *"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"*.

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1624 dell'11 maggio 1999, *"Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA"*.

Legge regionale del Veneto 18 maggio 1999, n. 9 *"Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"*, testo coordinato con le modifiche di cui alla legge regionale 6 novembre 2000, n. 35.

"Piano di Area del Delta del Po" - Provvedimento del Consiglio Regionale n. 1000 del 5 ottobre 1994.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle



"Piano Territoriale Provinciale" - Progetto preliminare adottato con Delibera del Consiglio Provinciale di Rovigo n. 55 del 25 giugno 1997.

"Piano Regolatore Generale" del Comune di Porto Tolle - Relazione, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio anno 1992; Variante 1/98 - Allegato alla Delibera n. 19 del 13 marzo 1998.

Parere della Commissione VIA della Regione Veneto del 26 maggio 2003, n. 52.

Delibera di Giunta Regionale n. 1804 del 13 giugno 2003, relativa al parere reso dalla Regione Veneto sul precedente progetto di adeguamento ambientale della centrale con alimentazione ad Orimulsion, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86.



Centrale termoelettrica
di Porto Tolle

